

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

# RESOCONTO STENOGRAFICO

656.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	85263	S. 2808. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante prov- vedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di traspa- renza e buon andamento dell'attività amministrativa ( <i>approvato dal Sena- to</i> ) (5768).	
<b>Missioni vevoli nella seduta del 9 lu- glio 1991</b> . . . . .	85342	PRESIDENTE . .85265, 85278, 85280, 85282, 85302, 85303, 85304, 85305, 85307, 85309, 85310, 85311, 85313, 85314, 85315, 85316, 85317, 85318, 85319, 85320, 85321, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85327, 85328, 85329, 85331, 85332, 85333, 85335, 85336, 85337, 85338	
<b>Assegnazione di progetti di legge a Com- missioni in sede legislativa:</b>		ALAGNA EGIDIO ( <i>gruppo PSI</i> ), <i>Relatore</i> 85302, . . . . . 85316, 85321	
PRESIDENTE . . . . .	85263, 85264		
VALENSISE RAFFAELE ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	85263		
<b>Disegno di legge:</b>			
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	85264		
<b>Disegno di legge di conversione:</b> (Segui- to della discussione):			

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
BARGONE ANTONIO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .	5327, 85331
BEEBE TARANTELLI CAROLE ( <i>gruppo sinistra indipendente</i> ) . . . . .	85307
COCO GIOVANNI SILVESTRO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	85303, 85304
COLONI SERGIO ( <i>gruppo DC</i> ) . . . . .	85334
D'ANGELO GUIDO ( <i>gruppo DC</i> ) . . . . .	85323
DEL DONNO OLINDO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	85309, 85333
DONATI ANNA ( <i>gruppo verde</i> ) . . . . .	85325, 85330, 85333
FAGNI EDDA ( <i>gruppo misto</i> ) . . . . .	85311
FERRARINI GIULIO <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	85323, 85331, 85332, 85335
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA ( <i>gruppo DC</i> ) . . . . .	85329
GORGONI GAETANO ( <i>gruppo repubblicano</i> ) . . . . .	85280, 85304, 85310, 85316, 85318, 85326, 85328
LANZINGER GIANNI ( <i>gruppo verde</i> ) . . . . .	85305
MACERATINI GIULIO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	85313, 85316, 85317, 85338
MELLINI MAURO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . .	85307, 85309, 85313, 85315
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO ( <i>gruppo DC</i> ) <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	85329
ORLANDI NICOLETTA ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .	85307
POGGIOLINI DANILO ( <i>gruppo repubblicano</i> ) . . . . .	85334, 85335
RUSSO FRANCO ( <i>gruppo verde</i> ) . . . . .	85278, 85315, 85327, 85328
SAPIO FRANCESCO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .	85323, 85337
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	85322, 85329
SERVELLO FRANCESCO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	85338
STERPA EGIDIO, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> . . . . .	85316
TESSARI ALESSANDRO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . .	85275, 85320, 85326, 85331
<b>Proposte di legge:</b> (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	85303
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	85264
<b>Mozioni, risoluzioni, interpellanza e interrogazioni:</b> (Annunzio) . . . . .	85343
<b>Interrogazione:</b> (Apposizione di una firma) . . . . .	85343
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali:</b> (Trasmissione di documenti) . . . . .	85343
<b>Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:</b> (Trasmissione di documenti) . . . . .	85342
<b>Corte dei conti:</b> (Trasmissione di documento) . . . . .	85342
<b>Nomine ministeriali:</b> (Comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n.14 del 1978) . . . . .	85342
<b>Presidente del Consiglio dei ministri:</b> (Trasmissione di documenti) . . . . .	85343
<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> . . . . .	85342
<b>Votazioni nominali</b> . . . . .	85304, 85306, 85308, 85310, 85311, 85312, 85314, 85316, 85317, 85318, 85319, 85320, 85321, 85322, 85324, 85325, 85326, 85329, 85330, 85332, 85333, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	85339

**La seduta comincia alle 10,30.**

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 luglio 1991.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Piero Angelini, Aniasi, Babbini, Battistuzzi, Bodrato, de Luca, D'Onofrio, Fausti, Foti, Martino, Rauti, Rebullà, Ricciuti, Romita, Sacconi, Santonastaso, Silvestri e Spini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*alla V Commissione (Bilancio):*

S. 2576. — Senatori DE VITO ed altri: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante 'Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno'» (approvato dalla V Commissione del Senato) (5793) (con parere della I, della II, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione);

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, intervengo per manifestare l'apposizione del gruppo del MSI-destra nazionale all'assegnazione in sede legislativa del progetto di legge n. 5793, recante la proroga e l'integrazione della legge n. 44 del 28 febbraio 1986, che avrebbe dovuto incentivare l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Si tratta di un argomento che merita l'attenzione dell'Assemblea perché è fuor di dubbio che la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno ed il fallimento delle iniziative che, per sopperire a tale fenomeno sono state adottate — mi riferisco anche e soprattutto al fallimento della legge n. 44 del 1986 — debbano indurre ad un momento di riflessione, caratterizzato dalla massima trasparenza, sopra tutto in relazione ai dati

concreti emersi nei primi anni di applicazione della legge.

Signor Presidente, la legge conteneva in sé un'idea positiva, ma i mezzi attraverso i quali è stata applicata hanno prodotto gravissime condizioni di disparità, talché in alcune provincie nelle quali è più drammatica la situazione della disoccupazione giovanile — ricordo, ad esempio, la realtà esistente nella provincia di Reggio Calabria — non si sono avuti, se non in misura ridottissima, quasi inesistente, i vantaggi e i benefici che la legge avrebbe dovuto garantire.

In queste condizioni non è a nostro giudizio possibile, data l'importanza dell'argomento, che la legge sia declassata a «leggina» ed elaborata nel chiuso di una Commissione. È invece necessario cogliere questa occasione per far presto — mi pare che i tempi vi siano — e consentire all'Assemblea di dedicare la sua attenzione ai problemi della disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno ed al fallimento degli strumenti costituiti per farvi fronte. Occorre insomma dar vita ad un dibattito che sia all'altezza dell'importanza e della drammaticità del problema.

Sono questi i motivi per cui ci opponiamo all'assegnazione del progetto di legge n. 5793 alla Commissione bilancio in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Valensise darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare alla V Commissione in sede legislativa la proposta di legge n. 5793.

*(È approvata).*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa» (5766) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (5759) *(con parere della I, della V e della VII Commissione);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Trasferimenti di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

*XI Commissione (Lavoro)*

CRISTOFORI ed altri: «Riforma della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» (2588);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

*(Così rimane stabilito).*

*XII Commissione (Affari sociali)*

FIANDROTTI ed altri; TAGLIABUE ed altri; PROCACCI ed altri: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (60-784-2796) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato);*

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2808. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (approvato dal Senato) (5768).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76.

Do lettura delle modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo della Commissione:

*All'articolo 1, al comma 6, nel capoverso 1, dopo la parola: «condannato» sono inserite le seguenti: «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis».*

*All'articolo 5, il comma 5 è soppresso.*

*All'articolo 9, al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

«ART. 10-bis. — 1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«ART. 33. — (*Aste pubbliche*). — 1. È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione».

*All'articolo 11, il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori dal caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza».

*2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale è inserito il seguente:*

«La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza».

*All'articolo 12, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

1. Nelle attività investigative, relative ai

reati di criminalità organizzata, il coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia è assicurato, a livello nazionale e decentrato, dai servizi della direzione centrale della polizia criminale, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Gli uffici centrali e territoriali dei servizi di cui al comma 1 assumono una strutturazione interforze.

3. Le strutture centrali e territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che attualmente provvedono al coordinamento, interno ad ogni amministrazione, dell'attività di contrasto del crimine organizzato, confluiscono negli organismi previsti dal comma 1.

3-bis. Alla riorganizzazione dei servizi di cui al comma 1 provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze.

3-ter. Gli organi e i servizi di polizia giudiziaria delle diverse forze di polizia sono tenuti, per i delitti di criminalità organizzata, a darne avviso immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore dalla notizia, agli uffici centrali e a quelli periferici della direzione centrale di cui al comma 1.

3-quater. Con riferimento al settore delle indagini di iniziativa, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare l'attività di coordinamento investigativo di tutti gli organi e i servizi di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter.

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

«ART. 13. — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaran-

ta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

*All'articolo 14, al comma 3, le parole: «, anche in quiescenza,» sono soppresse.*

*All'articolo 16:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d), limitatamente alle materie di contabilità pubblica; 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.»

*al comma 3, le parole: «Le sezioni di cui al comma 1 possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può».*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

«ART. 17-bis. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere

chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte».

*All'articolo 18:*

*al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande»;

*dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro III, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente».

*L'articolo 19 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:*

«ART. 19-*bis*. — 1. Il primo comma dell'articolo 586 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508".

*All'articolo 21, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le Amministrazioni, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, né disporre o consentire le concessioni e le erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di attività industriali di trasformazione, ovvero di attività agricole di imprese costituite in società di capitali, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-*sexies* ».

*All'articolo 22, al comma 2, il secondo periodo è soppresso.*

*All'articolo 24, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

## CAPO I PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

### ARTICOLO 1.

«1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

«ART. 4-*bis*. — (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali

da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo

l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni».

3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena».

5. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«ART. 58-*ter*. — (*Persone che collaborano con la giustizia*). - 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

6. Dopo l'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 58-*quater*. — (*Divieto di concessione di benefici*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-*ter*, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiaato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

1. 13.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. I condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale possono fruire della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale, se non esiste prova che intrattengono nell'attualità collegamenti con la criminalità organizzata.

1. 14.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 209 del codice penale, i permessi premio, l'ammissione al lavoro esterno, nonché le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi ai condannati per taluno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 422, 630 del codice penale;

b) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis;

d) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nel caso sia stata inflitta condanna superiore a dieci anni di reclusione;

e) delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se sono stati acquisiti elementi tali da provare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

1. 15.

Russo Franco, Lanzinger, Andreani, Cecchetto Coco.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Gli elementi richiesti dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere acquisiti anche ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale per i condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 422 del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis.

2. Tali elementi devono risultare da apposito parere motivato obbligatorio, ma non

vincolante, redatto da apposita commissione da istituire presso le prefetture, con le modalità che saranno indicate da successivo decreto del ministro di grazia e giustizia e dal ministro dell'interno.

1. 16.

Cecchetto Coco, Russo Franco, Andreani, Lanzinger.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«ART. 4-bis. — (*Esclusione dei benefici*). — 1. Non possono essere concessi i benefici dei permessi premio, della semilibertà e della riduzione della pena per la liberazione anticipata, né possono essere ammessi al lavoro all'esterno, se non abbiano prima espiato almeno due terzi della pena effettivamente irrogata e se non sia stata accertata la cessazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o della scelta eversiva di criminalità, ai condannati per i seguenti delitti:

a) per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

1) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

2) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

3) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

4) 286 (guerra civile);

5) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

6) 416-bis, comma quarto (associazione di tipo mafioso);

7) 422 (strage);

8) 575 (omicidio volontario semplice o aggravato dalle circostanze di cui agli articoli 576 e 577);

9) 628, ultimo comma (rapina aggravata);

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

10) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

11) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);

12) 648-*bis* (limitatamente alla sostituzione di denaro o valori rivenienti da sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope);

b) per i delitti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti rispettivamente dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (disposizioni per il controllo per le armi da guerra);

c) per i delitti previsti dagli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e, per i delitti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, quelli alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

2. È vietata, per i delitti di cui al comma 1, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il beneficio della liberazione anticipata è limitata ai semestri successivi all'espiazione in istituto di due terzi della pena inflitta in sentenza.

4. Allo stesso trattamento sono assoggettati detenuti in esecuzione di provvedimento di cumulo ancorché le pene comprese per uno dei reati ostativi all'applicazione del beneficio siano a qualsiasi titolo estinte.

5. Il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è soppresso.

6. Tutti coloro che per qualunque delitto, diverso da quelli indicati al comma 1, sono stati condannati ad una pena superiore ai dieci anni, non potranno usufruire dei benefici di cui al medesimo comma, se non abbiano concretamente espiauto in istituto

almeno la metà della pena effettivamente irrogata.

7. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui ai commi 1 e 6 i permessi premio sono concessi dal tribunale di sorveglianza che decide, acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

8. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

« ART. 58-*ter*. — (*Persone che collaborano con la giustizia*). — 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

9. Dopo l'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 58-*quater*. — (*Divieto di concessione di benefici*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

10. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

1. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

ART. 4-bis. — (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale e agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80,

comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

1. 2.

Orlandi, Recchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Violante.

*Al comma 1, al capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole:* per delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione all'ordinamento costituzionale.

1. 17.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

*Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere con le seguenti: se sono stati acquisiti elementi tali che escludono.

1. 18.

Cecchetto Coco, Russo Franco, Lanzinger, Andreani.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisiscono informazioni tramite gli organi di pubblica sicurezza. In ogni caso detti magistrati provvedono entro trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

1. 19.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani, Lanzinger.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo e secondo periodo, sostituire le parole da:* decide acquisite dettagliate informazioni fino a: il giudice decide con le seguenti: acquisiscono informazioni tramite gli organi di pubblica sicurezza. In ogni caso detti magistrati provvedono.

1. 20.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola:* detenzione con le seguenti: abituale dimora.

1. 3.

Recchia, Orlandi, Bargone.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole:* detenzione del condannato con le seguenti: dimora del condannato all'atto della carcerazione.

1. 4.

Gorgoni, Del Pennino.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 1. 5.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia,  
Orlandi, Bargone, Cicone.

*Sopprimere il comma 2.*

\*1. 21.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

*Al comma 2, capoverso 1, al secondo periodo, sostituire le parole:* un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni

con le seguenti: la metà della pena e, comunque, di non oltre otto anni.

1. 12.

Gorgoni, Del Pennino.

*Al comma 2, capoverso 1, al terzo periodo, sostituire le parole:* di almeno dieci anni con le seguenti: di almeno quindici anni.

1. 6.

Gorgoni, Del Pennino.

*Sopprimere il comma 3.*

\*1. 7.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo,  
Violante, Recchia, Bargone.

*Sopprimere il comma 3.*

\* 1. 22.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

\*\* 1. 8.

Recchia, Orlandi, Sinatra, Fi-  
nocchiaro Fidelbo, Bargone.

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).*

\*\* 1. 23.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

*Al comma 3, capoverso 4, lettera c), sostituire le parole:* almeno metà della pena con le seguenti: almeno un terzo della pena.

1. 24.

Russo Franco, Lanzinger, Cec-  
chetto Coco, Andreani.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

*Sopprimere il comma 4.*

\* 1. 9.

Recchia.

*Sopprimere il comma 4.*

\*1. 25.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

*Al comma 5, capoverso 1, sostituire le parole da: che, anche dopo la condanna fino alla fine del capoverso con le seguenti: nei cui confronti non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.*

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2.

1. 10.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia,  
Bargone, Orlandi.

Al comma 6, sopprimere il capoverso 4.

1. 11.

Recchia, Orlandi, Bargone.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*1. La disposizione di cui al comma 1, numero 2), dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, si applica senza tener conto del titolo del reato e della pena inflitta.*

1. 01.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, credo che forse sarebbe più corretto rinunciare ad intervenire sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale — come ricordava ieri il relatore, onorevole Alagna — è alla sua quarta edizione; è evidente quindi che esso non riesce ad andare in porto.

Il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, presentando il suo Governo aveva usato espressioni apprezzabili, dicendo di augurarsi che il suo Governo non dovesse fare ricorso all'istituto della reiterazione dei decreti decaduti. Mi pare che il testo oggi in discussione rappresenti una smentita clamorosa e plateale di quella volontà e di quell'impegno. Me ne dispiace, poiché ritengo che tutta la Camera ed anche il Senato siano coinvolti in un processo di progressiva analfabetizzazione, sia per quanto concerne il rapporto fra maggioranza e opposizione, sia relativamente al rapporto fra Parlamento e Governo.

Parlo di analfabetizzazione perché siamo in presenza di un decreto che sappiamo probabilmente non andrà in porto; infatti, il 12 luglio rappresenta l'ultimo giorno utile per la conversione in legge di questo decreto e la sua decadenza comporterà la stessa decadenza del successivo decreto, per la cui conversione in legge entro il termine costituzionale di 60 giorni dovrà essere computato anche il periodo di agosto.

Mi domando se sia serio far finta di confrontarci per migliorare un testo e per dare risposte su problemi tanto delicati. Personalmente, ho apprezzato il ministro Scotti quando, durante la discussione per la terza lettura del decreto in esame, essendo stato messo in minoranza su alcune sue proposte, con grande rispetto del Parlamento disse che, pur sostenendo la posizione del Governo, non avrebbe, evidentemente, potuto disattendere la volontà della maggioranza determinatasi in questa sede. Il relatore

Alagna, in quell'occasione, si fece interprete delle differenti posizioni per raccogliere una proposta emendativa migliorativa in rapporto al problema della cosiddetta prova diabolica, circa l'inesistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Lo stesso gruppo Federalista europeo rinunciò alla presentazione di talune proposte di modifica, proprio perché aveva registrato nella maggioranza la disponibilità a raccogliere una serie di indicazioni.

Oggi, come se niente fosse, decaduto il decreto per la terza volta, il Governo torna alla Camera con un testo contenente la vecchia formulazione, con la quale si disattendono le indicazioni di entrambi i rami del Parlamento in ordine a questa normativa e sulla possibilità di migliorarla.

Che senso ha continuare a ripetere per la quarta volta cose che ci siamo detti e stradetti in ormai troppe occasioni? Non lo so, ma credo sia sconsigliato e scoraggiante.

Il Presidente della Repubblica ha recentemente voluto metterci in guardia dal rischio dell'analfabetizzazione diretta o di ritorno. Ebbene, in questo testo, che tra l'altro porta l'autorevole firma del Presidente della Repubblica, come ho fatto notare al relatore Alagna ed al sottosegretario Coco, sono ben presenti esempi di analfabetismo di primo grado. Specificamente, mi riferisco al fatto che non si può scrivere in un testo di legge che «i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva». Si tratta di errori che nella scuola elementare vengono evidenziati con la penna blu; forse il Governo ritiene di essere autorizzato a presentare testi illeggibili con formulazioni da analfabeti. In realtà, l'analfabetismo governativo viene avallato anche dal Presidente della Repubblica, che firma i decreti. Vorrei rispettosamente invitare quest'ultimo a sostituire i suoi consulenti incaricati di controllare i testi dei decreti-legge del Governo, per non incorrere in quel pericolo dal quale ci vorrebbe tener fuori con i suoi appelli.

Non voglio aggiungere nulla a quanto ha detto ieri il collega Mellini in sede di discussione sulle linee generali. Rilevo soltanto che voi tutti avete riconosciuto durante le tre

precedenti letture del decreto - e siete stati costretti a farlo in maniera solenne con le audizioni da noi sollecitate in Commissione giustizia del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, Amato, di una rappresentanza degli agenti di custodia, dei direttori delle carceri e degli operatori penitenziari — che la sostanza della legge Gozzini e della disciplina penitenziaria andava salvaguardata.

È stato affermato che l'enfasi pretestuosa con cui taluni giornali avevano voluto dare notizia che alcuni detenuti, utilizzando i benefici della legge penitenziaria, durante i permessi avevano compiuto reati, era il segno che l'impianto, la cultura, la filosofia della legge Gozzini dovevano essere rifiutati.

Ebbene, abbiamo sentito da tutte le rappresentanze del mondo che opera nelle carceri pronunciare un chiaro «no» a questa strategia. Tutti hanno ribadito che se oggi le carceri non sono il luogo di disperazione, di violenza e di paura che sono state per troppo tempo, sia per i detenuti sia per coloro che operano al loro interno, lo si deve proprio alla legge penitenziaria, in primo luogo alla legge Gozzini.

Oggi, con la sospensione dei benefici (tutti, compresi i magistrati di sorveglianza, sono in attesa di sapere quale debba essere la corretta lettura della «presenza» di assenza di collegamenti), assistiamo ad un restringimento generale dell'applicazione della legge Gozzini e delle leggi penitenziarie in genere. Secondo noi si tratta di un dato negativo che certamente mette il carcere italiano in condizioni di perdere lo stimolo al risanamento interno, anche morale, che aveva dato frutti positivi: ne è prova la tranquillità che si è potuta riscontrare in questi ultimi anni.

Ho l'impressione che l'approvazione del provvedimento nel testo al nostro esame rischi di far perdere quel clima di serenità e tranquillità esistente nelle carceri. Nelle frequenti visite che facciamo agli istituti di pena, nessun detenuto ha mai detto di non voler scontare la propria condanna; tutti hanno ribadito la bontà dell'impianto legislativo che consentiva a chi è in carcere di riallacciare, scontati i tempi previsti dalla legge, i rapporti con la società. Ciò spesso

significa ricostituzione di una famiglia, sposarsi, mettere al mondo figli, creare le premesse per avere un lavoro una volta usciti dal carcere. Tutto questo mondo di speranze, che era la premessa del clima nuovo e positivo esistente nelle nostre carceri, rischia di venir meno con l'impostazione delineatasi.

Ho detto ieri al sottosegretario Coco che, certo, posso capire che vi sono reati che mettono gli inquirenti, la magistratura, gli organi di polizia non dico nell'impossibilità ma nella difficoltà di provare in molti casi il collegamento con il tessuto malavitoso da cui i detenuti provengono. Alludo al mondo della camorra, della 'nrangheta, della mafia. Tuttavia è anche vero che abbiamo posto, tra i reati più gravi, anche quelli di terrorismo e sappiamo quale sia la situazione dei detenuti che si trovano in carcere per delitti del genere. Raccogliere più reati in uno stesso calderone, per così dire, e prevedere anche per quelli ricordati la necessità di provare l'assenza di collegamenti, ci pare un'opera non felice. Tanto più che molti terroristi, che fra l'altro si sono macchiati dei peggiori crimini, proprio grazie alla legge premiale e ai benefici dei pentimenti e delle dissociazioni, oggi possono accedere ai permessi, alla semilibertà e così via.

Non si capisce, quindi, il permanere di una cultura del sospetto nei confronti di un segmento del mondo carcerario che, secondo lo stesso Nicolò Amato, è quello che rispetta più puntualmente la procedura, le previsioni e la metodologia della legge penitenziaria. Non vi è stata una sostanziale evasione dei detenuti in permesso, anzi i limiti più pericolosi e preoccupanti anche per noi dei benefici della legge Gozzini riguardano proprio le frange della criminalità organizzata: mafia, camorra. In quel settore si concentra, addirittura per il 25 per cento, l'evasione sostanziale, cioè l'utilizzo del permesso per non rientrare nel carcere, con la possibilità di configurare la perdita del rapporto fiduciario fra l'istituto penitenziario e il detenuto.

Quindi, non resta molto di più da dire. Ci siamo già espressi in occasione del primo, del secondo e del terzo decreto-legge e dobbiamo ribadire alcuni punti in occasione

dell'esame del quarto decreto-legge (cui forse seguirà un quinto o un sesto decreto). Credo che ciò sia frustrante per tutti, non educativo e certamente non offre del Parlamento l'immagine che vorremmo.

Ministro Scotti, ieri lei ha presentato al sommo Pontefice il seminario che si apre giovedì sulla legalità; abbiamo appreso la notizia e abbiamo ricevuto tutti l'invito a parteciparvi. Ho però l'impressione che vi siano molte ipocrisie in quell'elencazione di titoli benemeriti, perché la legalità dobbiamo costruirla dando al cittadino libero e al cittadino detenuto uguale certezza che il diritto non è una cosa elastica, legata ad interpretazioni discrezionali a seconda del clima politico e culturale del momento. Credo che il segnale peggiore e di maggiore debolezza ed ambiguità che finiamo per comunicare al mondo della criminalità sia proprio quello di un governo incapace di produrre uno strumento legislativo certo per tutti, sia per coloro che hanno già compiuto il crimine sia per coloro che si accingono a compierlo; un Governo incapace di portare a termine un decreto-legge che vorrebbe recare appunto provvedimenti urgenti intesa di lotta alla criminalità organizzata; un Governo che non riesce a spuntarla con la criminalità organizzata.

Sono convinto, e credo che lo siate anche voi, che se nel novembre dello scorso anno avessimo presentato alle Camere un normale progetto di legge per rivedere anche la legge Gozzini, forse a questo punto avremmo una normativa, senza la «tagliola» dei sessanta giorni né le scadenze obbligate che rendono un balletto tra le parti (ormai ridicolo) questo gioco del decreto-legge urgente. Non abbiamo mai detto di essere contrari o non disponibili ad una revisione della legge penitenziaria, ma riteniamo opportuno un disegno di legge ordinaria per mettere a fuoco, precisare o rettificare il nostro pacchetto legislativo concernente la lotta alla criminalità.

Questo decreto-legge non è quindi urgente, mentre la materia è urgentissima: è la ragione per la quale mi auguro che il provvedimento in esame decada per la quarta volta; che il Governo abbia il coraggio e la fermezza morale nella lotta alla criminalità

di lasciarlo decadere e di presentare alle Camere un disegno di legge ordinaria che avrà, per quanto mi riguarda, tutta l'attenzione e disponibilità per giungere ad un'approvazione la più rapida possibile.

Sono convinto infatti che si debba dare una risposta in tal senso, ma non per la strada falsamente abbreviata del decreto-legge, che rischia invece di allungare nel tempo le misure di cui il Governo vuole dotarsi per combattere la criminalità.

Non credo sostanzialmente ad alcuna delle misure contenute nel decreto-legge in esame, né alla «scatola» che le contiene e tanto meno alla sua motivazione. Di conseguenza, non prenderò più la parola nel corso dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno perché non intendo lasciarmi travolgere da questa analfabetizzazione generalizzata che sta coinvolgendo Parlamento e Governo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, intervengo sull'articolo 1 per evitare di riprendere la parola quando si passerà alla votazione degli emendamenti e per ribadire la posizione del gruppo verde nei confronti del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, reiterato per la quarta volta e contenente materie differenti (disattendono tra l'altro quel criterio di omogeneità nel contenuto dei decreti-legge, che abbiamo sempre richiamato).

Colgo inoltre l'occasione signor Presidente, per esprimere la nostra contrarietà alla modifica relativa alla legge di riforma penitenziaria.

Occorre soffermarsi su argomenti già trattati ed anche su problemi meno noti. Innanzitutto riteniamo che la legge di riforma penitenziaria abbia dato una buona prova di sé; essa conteneva un disegno di attuazione della Costituzione relativo al reinserimento sociale e alla rieducazione del condannato e soprattutto si ispirava ad un principio di civiltà e di umanità che il gruppo verde vuole ribadire come altamente positivo.

Questo principio di umanità contenuto nelle linee guida della riforma penitenziaria

consiste nel non congelare alla data di un reato l'evoluzione di una persona; le carceri, lungi dal dover tagliare i ponti tra il cittadino detenuto e la società, dovrebbero servire invece a reinserire o mantenere vivi i legami con la società, avendo la funzione tra l'altro di svolgere anche un'opera di prevenzione. Infatti, la possibilità di consentire effettivi contatti con l'esterno a nostro avviso è il modo migliore per evitare appunto che il carcere diventi o continui ad essere luogo di reclutamento della criminalità organizzata.

Giustamente il collega Tessari ha ricordato — come hanno fatto altri oratori nelle passate discussioni — che grazie alla legge di riforma penitenziaria il carcere è divenuto governabile, e non in modo autoritario, perché i cittadini detenuti hanno avuto la possibilità di partecipare ad azioni di socializzazione. Si è messo in movimento nel nostro paese, per fortuna, un rapporto fra società ed istituzione carceraria, teso ad abbattere il carattere di chiusura totalizzante del carcere stesso.

Si è trattato, quindi, per quanto riguarda la nostra società, di un'opera anche culturale, che oggi però viene manomessa dal decreto-legge n. 152.

Per quel che concerne le novità del testo in esame bisogna dire, innanzitutto, che all'interno delle carceri il settore che si richiamava alla lotta armata ha conosciuto ormai un dissolvimento; si tratta di poche decine di detenuti, che vengono utilizzati, strumentalizzati dal Governo per dimostrare che vi è ancora il pericolo indistruttibile del terrorismo. Occorre pertanto ribadire, ancora una volta, che il terrorismo, così come è stato conosciuto in Italia negli anni settanta ed ottanta, è finito; esso è evocato come un fantasma solo per manomettere la riforma penitenziaria e per portare avanti una politica d'ordine che non condividiamo assolutamente, fatta di segnali e di uso strumentale di vicende dolorose del passato.

Purtroppo però vi è stata una certa sordità da parte del Parlamento nei confronti dei cambiamenti positivi effettuati da coloro che hanno militato nel partito armato e che si sono macchiati di reati molto gravi. Siamo stati sordi all'evoluzione di questi detenuti, che hanno subito pene aggravate (sono stati

erogati ergastoli addirittura per il solo concorso morale), invece di raccogliere la loro istanza di soluzione politica del problema. Il Parlamento, qualora convertisse in legge il decreto-legge n. 152, interverrebbe per dimostrare che la riforma penitenziaria va manomessa e applicata con maggiore durezza.

Credo che con l'emanazione di questo decreto-legge il Governo commetta due errori: innanzitutto nei confronti dei cittadini detenuti, perché invita la magistratura di sorveglianza, i direttori delle carceri ad utilizzare la legge in un determinato modo. In secondo luogo, non recepisce l'evoluzione positiva di quanti, dopo aver militato nel partito armato, hanno interrotto (non solo dal punto di vista organizzativo) qualunque rapporto con lo stesso. Tra l'altro, il partito armato per fortuna non esiste più; non si capisce quindi come potrebbero essere provati i legami con esso o come potrebbe essere fornita la prova diabolica della loro inesistenza. Non si raccoglie, dunque, l'indicazione relativa alla soluzione politica del problema.

All'interno delle carceri esistono persone che hanno dichiarato che la lotta armata si è conclusa ed hanno indicato nell'«oltrepassamento» (termine abbastanza oscuro) un nuovo orizzonte per reinserirsi e per riallacciare rapporti con le istituzioni, i sindacati e la società civile. Noi stiamo vivendo una fase di smarrimento, in quanto i soggetti cui mi sto riferendo rimangono sorpresi nel constatare come il Parlamento ed il Governo siano sordi nei confronti del dialogo che si è aperto nelle carceri e al quale magari sono disponibili singoli parlamentari o esponenti del sindacato. Ci si rifiuta tuttavia di assumere una posizione collettiva per risolvere la condizione carceraria delle persone delle quali sto parlando.

In terzo luogo, signor Presidente, ritengo che occorra intervenire sulla legge di riforma penitenziaria. Il gruppo verde è dell'avviso che sia necessario ritoccarne l'impianto, nel senso di eliminare la discrezionalità rispetto a taluni istituti (penso ai permessi) e di sottrarre le misure alternative ad una certa filosofia di trattamento dei detenuti. A quest'ultimo riguardo, riteniamo che, con riferimento ai cittadini detenuti, si debba

parlare di diritti e considerare l'esecuzione della pena come fonte degli stessi. In Commissione giustizia ho sentito invece considerazioni che vanno in tutt'altra direzione, come se il cittadino, una volta entrato in carcere, non fosse più tale.

A mio avviso, il cittadino detenuto deve essere considerato un soggetto di diritti; il che significa che esso ha anche dei doveri e che deve tenere un comportamento socializzante all'interno del carcere. Voglio sottolineare che quest'ultimo è sempre meno un luogo di reclusione di persone che hanno commesso reati gravi; la maggior parte dei detenuti, infatti, vi sconta pene collegate allo spaccio di droga o all'entrata nel circuito della droga. In questo modo, il carcere diventa per lo più luogo di raccolta di soggetti ai margini della società; senza strumenti che rendano flessibile la pena, la condizione carceraria si aggraverà ulteriormente.

Voglio ricordare che, nonostante l'opposizione del partito democratico della sinistra (ex PCI), dei verdi e di altre forze politiche presenti in Parlamento, è stata approvata una legge sulla droga che, anziché combattere quanti si arricchiscono con questo traffico, sta riempiendo le carceri di drogati.

Devo inoltre sottolineare che il carcere sta diventando luogo di raccolta di immigrati, che molto spesso sono coinvolti in piccoli reati di spaccio. Il carcere quindi, non è più strumento per combattere la criminalità, ma mezzo per contenere la marginalità sociale. Il Parlamento, operando le scelte di cui parliamo, sposta il problema, trascurando il campo sociale ed operando interventi che riguardano solo il carcere. Da qui il grido di allarme che i direttori delle carceri, compreso lo stesso direttore generale degli istituti di prevenzione e pena Niccolò Amato, lanciano continuamente.

Inoltre — e mi avvio alla conclusione — dobbiamo superare questo modo altalenante di legiferare, in base al quale una legge che ha dato un buon esito viene immediatamente sostituita oppure viene modificata in modo da peggiorarla.

Dico «immediatamente» perché la legge penitenziaria è stata continuamente rivista durante gli anni '70 ed '80, strumentalizzando il problema della sicurezza pubblica. Se

c'è stato un luogo sicuro nell'Italia degli anni '80, o per lo meno a partire dalla seconda metà degli anni '80, questo è stato il carcere.

Con il provvedimento al nostro esame noi invece interveniamo introducendo elementi di preoccupazione, di incertezza e di inquietudine all'interno delle carceri. Finora è fortunatamente prevalso un atteggiamento molto responsabile e capace di comprendere che la via di una risposta dura e violenta, come pure vi è stata all'interno delle carceri negli anni '70 e '80, non avrebbe risolto i problemi. Ragioni di sensibilità imporrebbero al Parlamento di respingere questo provvedimento e al Governo di rinunciarvi. È quanto auspichiamo. Se così non sarà, noi continueremo nella nostra opposizione, nella speranza che comunque questo decreto-legge decada e che il Governo Andreotti, mantenendo fede a quanto disse il Presidente presentandolo alle Camere, non lo reiteri.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

**GAETANO GORGONI.** Intervengo brevemente, signor Presidente, per ripetere quello che i repubblicani hanno già avuto modo di dire in altre occasioni e in altre circostanze. La Camera oggi è chiamata ancora una volta ad approvare il decreto-legge in materia di lotta alla criminalità organizzata, presentato dal Governo per la quarta volta. Si tratta di un provvedimento che i repubblicani condividono solo in parte, e precisamente nella parte in cui dimostra estremo rigore nell'affrontare il problema della lotta alla criminalità; e lo condividiamo nella misura in cui il decreto ha accolto una buona parte degli emendamenti presentati dai repubblicani.

È chiaro che i repubblicani non condividono invece quella parte del decreto nella quale il Governo ha risposto, per così dire, agli appelli che provengono dai collettivi carcerari (appelli che sono stati poc'anzi richiamati in quest'aula) e che sono più attenti a quanto avviene all'interno del carcere piuttosto che a quanto avviene al suo esterno, cioè nella società.

Si tratta di problemi che pare non tocchino in alcun modo coloro che fino ad ora sono intervenuti e che ho avuto la fortuna

di ascoltare. È come se all'esterno tutto andasse bene, come se non ci trovassimo di fronte al problema della criminalità che cresce ogni giorno e sempre di più, come se non avessimo il problema di intere regioni occupate dalla criminalità, o come se tutti coloro che scrivono e parlano nelle piazze, sui giornali o attraverso gli altri *mass media* raccontino ciò che la notte hanno sognato e non parlino invece della cruda e drammatica realtà che il nostro paese sta vivendo.

Indubbiamente noi oggi ci troviamo di fronte ad un problema molto serio ed importante, molto grave non soltanto a livello nazionale ma anche per i riflessi che può avere nei rapporti del nostro paese con gli altri stati del mondo occidentale. È appena di qualche mese fa la dichiarazione di alcuni personaggi importanti dell'Europa (per essere più precisi, della Germania) secondo cui in queste condizioni sarebbe stato certamente difficile per l'Italia poter entrare nella Comunità europea.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Restare, non entrare!

**GAETANO GORGONI.** Sono problemi indubbiamente gravissimi che è urgente risolvere e che non possono essere affrontati minimizzandoli o facendo finta che nulla sia accaduto nel nostro paese. In Italia stanno accadendo fatti assolutamente inaccettabili e il Governo (e questo è ancora più inaccettabile) sta dimostrando la sua incapacità di fronteggiare in maniera idonea il problema della criminalità che sta ormai dilagando in tutto il paese.

Noi repubblicani chiediamo, e lo chiediamo in particolare alla maggioranza (lo abbiamo sempre fatto e lo facciamo anche oggi), che il momento grave e drammatico che l'Italia sta vivendo possa essere fronteggiato con mezzi e misure ordinarie. Con il decreto al nostro esame, che pure è importante per alcuni versi, nella misura in cui — ripeto — sono stati accolti emendamenti repubblicani (è inutile che li ricordi, perché sono sotto gli occhi di tutti), si ritiene che lo si possa fronteggiare con successo prevedendo, nell'articolo 1 e nei successivi, che queste norme abbiano efficacia soltanto nei

confronti di coloro che commetteranno i reati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

A me pare proprio di no, perché se è vero, come è vero, che buona parte dei più gravi reati che in quest'ultimo periodo vengono commessi — al di là delle statistiche e di ciò che va raccontando in giro il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, Amato — sono posti in essere proprio da detenuti in libertà che con molta facilità hanno avuto accesso ai benefici della legge Gozzini; se è vero questo — dicevo — è altrettanto vero che volendo approvare una legge che dispieghi in qualche misura una sua efficacia nella repressione della criminalità dilagante, dobbiamo fare in modo che essa valga e valga per tutti.

È in questo senso che noi repubblicani abbiamo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1: esso rimane nel quadro del principio che non rifiuta le istanze di un progressivo reinserimento del reo nella società civile, così come la legge Gozzini prevede. Per di più tale emendamento, stimolando negli istituti di pena tutti i meccanismi rieducativi, vuole arginare quel fenomeno di ricaduta nella condotta criminale largamente verificatosi in questi anni, soprattutto da parte di coloro che si sono macchiati di reati particolarmente gravi.

È infatti soltanto nei confronti di coloro che noi repubblicani abbiamo indirizzato la nostra attenzione: è chiaro che, allorquando parliamo di modifica della legge Gozzini e di riduzione dei benefici, non lo facciamo nei confronti di tutti, ma ci riferiamo solo ed esclusivamente a quegli imputati che hanno violato norme importanti della nostra società ed hanno commesso reati estremamente gravi.

Per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento 1.1, di cui sono primo firmatario, interamente sostitutivo dell'articolo 1: in esso abbiamo riassunto il contenuto di una nostra proposta di legge che avevamo presentato già nell'ottobre 1990 in alternativa, al primo decreto-legge del Governo. Quello era un provvedimento che i repubblicani accettavano nella sua interezza, perché prevedeva norme che congelavano per cin-

que anni i benefici da concedere a coloro che avevano commesso reati particolarmente gravi.

Orbene, a fronte di quella proposta del Governo i repubblicani avevano presentato un emendamento alternativo altrettanto garantista, lasciando alla maggioranza ed al Governo la possibilità di scegliere l'una o l'altra soluzione. Il Governo purtroppo è stato sensibile agli appelli provenienti da una maggioranza disomogenea, che dal PDS passava per i verdi, per i demoproletari ed arrivava fino ai democristiani. Si è quindi allentato ed attutito ciò che di rigoroso quel provvedimento prevedeva.

In ragione di ciò, abbiamo presentato l'emendamento 1.1 con il quale chiediamo che la legge valga per tutti: sia per chi abbia commesso i reati prima, sia per chi li commetta dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento. Non vi è violazione di norma costituzionale, perché il nostro emendamento non incide sulla pena, ma soltanto sul regime penitenziario; e di modifiche del regime penitenziario la storia della Repubblica è piena (basterebbe far riferimento alla legislazione di emergenza).

Ecco perché noi repubblicani insistiamo in tal senso e diciamo alla maggioranza che saremo fermi, accogliendo gli appelli che provengono dalla società. Nel caso in cui il Parlamento e la maggioranza non accogliessero il nostro emendamento ed il principio che noi fermamente sosteniamo, ci porremo a fianco di coloro che in questi giorni stanno cominciando a predisporre gli atti per raccogliere firme per un referendum che modifichi quella parte della legge Gozzini che ormai è assolutamente inaccettabile.

Noi repubblicani riteniamo che il paese non possa più tollerare, di fronte ad una situazione drammatica quale quella di oggi, che la maggioranza, il Governo ed il Parlamento rimangano insensibili a quanto sta avvenendo nella nostra società. Altro che minimizzare i fatti (così come si è fatto in questo Parlamento)! Alcuni partiti sulle piazze usano un certo linguaggio, che poi cambia qui dentro.

Da ciò che viene detto qui dentro sembrerebbe che all'esterno sia tutto normale e tranquillo, mentre la verità che conosciamo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

è che all'esterno si deve fronteggiare una situazione ormai inaccettabile, impossibile e che minaccia il paese nelle sue istituzioni, nella sua libertà e nel suo progresso economico.

Per tali ragioni noi repubblicani sosterremo tale emendamento, anche se non faremo alcunché, signor Presidente, onorevoli colleghi, per bloccare l'iter di questa legge. Ci sarebbe facile farlo o ottenerlo: è sufficiente vedere quale sia la presenza dei colleghi in quest'aula ed anche all'esterno (il che sta a denotare l'insensibilità della maggioranza e del Parlamento su un problema grave qual è quello del dilagare del fenomeno della criminalità) per rendersi conto che se noi chiedessimo, per esempio, la votazione a scrutinio nominale, certamente l'iter di tale decreto si bloccherebbe. Ma noi, lo ripeto, non faremo alcunché per bloccare l'iter di questo disegno di legge. Chiederemo tuttavia al Parlamento, alla maggioranza e al Governo di assumersi le proprie responsabilità di fronte ai nostri emendamenti e ai principi in essi contenuti (e che noi vorremmo fossero affermati). Dopo di che daremo conto del nostro comportamento al paese, a quella società che ormai non accetta — e lo sta dimostrando in mille maniere — un modo di governare che ci sta portando allo sfacelo e che sta portando il paese a vivere un clima ormai invivibile.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

« 1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio

1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

\* 2. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

*Sopprimerlo.*

\* 2. 3.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

2. 2.

Orlandi, Bargone, Recchia, Finocchiaro Fidelbo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è soppresso.

3. 01.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

A questo articolo, che non è stato modifi-

cato dal Senato né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

4. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

*Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1, commi aggiungere il numero: 1.*

4. 3.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

*Sopprimere il comma 2.*

4. 2.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI MISURE CAUTELARI E DI DEPOSITO  
DELLA SENTENZA

«1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: «e se possibile, indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) la data e la sottoscrizione del giudice. »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.»

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-bis, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.»

5. Nel comma 2 dell'articolo 548 del codice di procedura penale, le parole: «entro il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno.»

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta all'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quando, per le specifiche modalità o circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, debba ritenersi che lo stesso mantenga collegamenti con la criminalità organizzata».

5. 1.

Orlandi, Violante, Finocchiaro  
Fidelbo, Pedrazzi Cipolla,  
Recchia, Bargone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.

5. 2.

Bargone, Recchia, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.*

5. 3.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Andreani.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

## CAPO III

**CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  
E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI  
DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE  
DI PREVENZIONE O PER REATI  
CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE**

«1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumen-

tate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

A questo articolo, che non stato modificato dal Senato né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

6. 1.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Lanzinger, Andreani.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.*

6. 2.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani, Lanzinger.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

7.2.

Russo Franco, Cecchetto Coco,  
Andreani, Lanzinger.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 81 del codice penale è inserito il seguente:

«Quando una delle violazioni riguarda un delitto di associazione per delinquere, l'aumento di pena non può essere inferiore alla metà».

7.1.

Finocchiaro Fidelbo, Orlandi,  
Fracchia, Recchia, Bargone.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, avverto che agli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che all'articolo 10-bis introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico al disegno di legge di conversione) non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

#### CAPO V

#### AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI

«1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 1.*

11. 1.

Cecchetto Coco, Russo Franco,  
Lanzinger, Andreani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 11, ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

#### CAPO VI

#### COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

«1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di cri-

minalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti».

7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria».

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al

prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato ed ulteriormente modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 con i seguenti:*

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.*

12. 2.

Governo.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. Le sezioni di polizia giudiziaria,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

istituite presso ogni procura della Repubblica, hanno una composizione interforze.

5-ter. La responsabilità della sezione è attribuita ad un commissario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità del regolamento previsto all'articolo 15.

12. 1.

Pacetti, Bargone, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Beebe Tarantelli.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«3) gli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza, privi di competenza territoriale, ivi compresi gli uffici per la ricerca e la cattura di latitanti di particolare pericolosità, aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

12. 01.

Ferrara, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Pacetti, Recchia, Beebe Tarantelli.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. Le attività investigative relative ai sequestri di persona a scopo di estorsione sono assicurate in sede centrale e periferica da nuclei interforze la cui direzione è costituita dagli organi che attualmente provvedono al

coordinamento interno ad ogni amministrazione.

12. 02.

Pacetti, Violante, Recchia, Barbieri, Ferrara, Bargone, Orlandi, Finocchiaro Fidelbo.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. In ogni provincia sono attuati, sotto la direzione tecnico-operativa del questore, piani di pattugliamento coordinato del territorio, che assicurino l'efficace azione di prevenzione attraverso una razionale e unitaria gestione delle risorse.

2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovranno essere rispettate le esigenze di:

a) partecipazione equilibrata delle diverse forze di polizia, in relazione alle aliquote di personale e mezzi tecnici impiegati;

b) rotazione delle zone di pattugliamento assegnate alle singole forze;

c) valorizzazione professionale nell'impiego degli addetti, connessa alla tendenziale specializzazione dei singoli corpi.

12. 03.

Barbieri, Violante, Pacetti, Recchia, Orlandi, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ferrara, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VII

MODIFICHE ALLA  
DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI  
DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

«1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 267. — (*Presupposti e forme del provvedimento*). — 1. Il pubblico ministero del luogo dove sono in corso le indagini, in relazione ai reati indicati nell'articolo 266, dispone l'autorizzazione per le operazioni necessarie all'intercettazione.

2. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.

3. Il decreto del pubblico ministero che autorizza l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non

può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal pubblico ministero con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 2.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di ufficiali di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

13. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. È abrogato il primo comma dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.

13. 01.

Fracchia, Bargone, Violante, Recchia, Orlandi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 13, ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI TRASPARENZA E DI BUON  
ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ  
AMMINISTRATIVA

«1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le

province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

14.1

Ferrara, Barbieri, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Orlandi, Sinatra, Beebe Tarantelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono.*

14. 3.

Gorgoni, Del Pennino.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri

enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento delle gara di appalto e sull'esecuzione del contratto di appalto.

*3-ter.* Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma *3-bis* d'intesa con il presidente della regione, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

*3-quater.* Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

*3-quinques.* Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

*3-sexies.* Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine l'amministrazione o l'ente interessato adotta tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, può disporre d'autorità la revoca delle gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pub-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

blica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, può avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

*3-septies.* L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma *sexies* non ne sospende l'esecuzione.

## 14.2 (Nuova formulazione)

Rizzo, Nicotra, Vairo, Recchia,  
Fumagalli Carulli, Gorgoni,  
Mastrantuono.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:*

*3-octies.* Intervenuto il finanziamento per l'appalto dell'opera pubblica, gli enti previsti dal comma 1 debbono avviare e concludere le procedure necessarie per l'effettuazione dell'opera stessa entro novanta giorni dalla data di concessione e conseguente disponibilità del finanziamento.

*3-novies.* Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il commissario del Governo ed il prefetto sollecitano l'ente inadempiente mediante apposita diffida e, decorsi trenta giorni senza che l'ente abbia effettuato le procedure previste al comma 8, il presidente della regione sostituisce a tutti gli effetti l'ente inadempiente ai fini della realizzazione dell'opera stessa.

0. 14. 2. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Intervenuto il finanziamento per l'appalto dell'opera pubblica, gli enti previsti dal comma 1 avviano e concludono le procedure necessarie per l'effettuazione dell'opera stessa entro novanta giorni dalla data di concessione e conseguente disponibilità del finanziamento.

*3-ter.* Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma *3-bis*, il prefetto sollecita l'ente inadempiente mediante apposita diffida e, decorsi trenta giorni senza che l'ente abbia effettuato le procedure previste al comma *3-bis*, l'unità specializzata di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'ente inadempiente ai fini della realizzazione dell'opera stessa.

14. 4.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti e sul subemendamento riferiti all'articolo 14, ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo».

A questo articolo che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

## ART. 15-bis.

1. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dall'articolo 19, comma 1,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«ART. 20. - 1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere eseguite a cura di amministrazioni e di enti pubblici, anche economici, di loro concessionari o di cooperative o di consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici:

a) imprese che partecipano alla gara singolarmente;

b) imprese che, prima della presentazione dell'offerta, si siano raggruppate e abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

c) imprese che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano costituito un consorzio ai sensi del libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile.

2. Non è consentita la contemporanea partecipazione alla medesima gara di una impresa singolarmente e come partecipante ad un raggruppamento o consorzio di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ovvero dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ed i consorzi fra artigiani non possono assegnare l'esecuzione dei lavori aggiudicati tramite gara e quelli dei loro consorziati che nella stessa gara abbiano presentato offerta singolarmente o come partecipante ad un raggruppamento o ad un consorzio di cui al comma 1, lettere b) e c)».

15. 01.

Sapio, Recchia, Bargone, Cicon-  
te, Fracchia, Finocchiaro Fi-  
delbo, Orlandi, Sinatra, Vio-  
lante.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'articolo 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 10 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:

«ART. 21. — 1. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria, fra quelle riportate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, che identifica l'opera o i lavori da realizzare, ovvero, nel caso di opere e lavori che comportano lavorazioni corrispondenti a più di una categoria fra quelle riportate nella suddetta tabella, l'importo e la categoria della lavorazione prevalente e gli importi e le categorie delle altre lavorazioni nonché ad indicare tali lavorazioni come scorporabili.

2. Salvo il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per essere ammessi alle gare di appalto di lavori pubblici, è necessario e sufficiente che:

a) l'impresa singola sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria che identifica l'opera e i lavori da realizzare oppure, nel caso di opere e lavori che comportano lavorazioni corrispondenti a più categorie, per la categoria prevalente, per la classifica corrispondente, in entrambi i casi, all'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;

b) ciascuna impresa riunita diversa dalla capogruppo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria che identifica l'opera, oppure per la categoria prevalente, per la classifica corrispondente, in entrambi i casi ad un quinto dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;

c) l'impresa capogruppo sia iscritta per la categoria che identifica l'opera, oppure per la categoria prevalente, per la classifica

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

corrispondente, in entrambi i casi, alla metà dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;

d) i consorzi di cui all'articolo 20, lettera c), siano costituiti da imprese una delle quali sia in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori prescritta per l'impresa mandataria dei raggruppamenti temporanei e le altre siano in possesso dell'iscrizione prescritta per le imprese mandanti;

e) la somma degli importi delle classifiche di iscrizioni nelle suddette categorie sia, in ogni caso, uguale all'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 19 febbraio 1962, n. 57, si applica nel caso di imprese riunite o consorziate nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

4. Nel caso di opere e lavori che comportano una pluralità di lavorazioni è facoltà delle imprese singole di partecipare alla gara d'appalto, oltre che rispettando le condizioni previste dal comma 2, anche se in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria relativa alla lavorazione prevalente e per le categorie relative alle lavorazioni scorporabili per le classifiche corrispondenti ai rispettivi importi.

5. L'esecuzione di ognuna delle lavorazioni scorporabili può essere assunta in proprio da una impresa mandante o partecipante al consorzio, individuata prima della presentazione dell'offerta, che sia in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alla lavorazione stessa. In questo caso la classifica di iscrizione richiesta alla capogruppo, o all'impresa consorziata che dovrà eseguire le lavorazioni della categoria prevalente, deve essere corrispondente all'importo delle lavorazioni della categoria prevalente e comunque non inferiore al cinquanta per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

6. Qualora taluno degli importi presunti per le lavorazioni scorporabili di cui al comma 1 superi il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, il soggetto appaltante, nel caso vi siano

comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetto, può limitare la ammissibilità alla gara d'appalto soltanto alle imprese singole in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le predette categorie scorporabili, per le classifiche corrispondenti ai rispettivi importi, e per la categoria prevalente, per la classifica non inferiore a quella necessaria per eseguire la somma dei lavori prevalenti e dei restanti lavori scorporabili, nonché ai raggruppamenti o consorzi costituiti da imprese in possesso delle predette iscrizioni.

7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo o costituire un consorzio abbiano i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, possono associare altre imprese che siano in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, che l'ammontare complessivo delle classifiche di iscrizione possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno affidati e che esse siano solidali fra loro e con le associanti per l'intera percentuale dei lavori per il quale risultano complessivamente associate.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel comma 6, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

9. Le imprese consorziate rispondono in ogni caso solidamente con il fondo consortile nei confronti del soggetto appaltante».

2. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed il primo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, sono abrogati.

15. 02.

Sapio, Bargone, Recchia, Orlandi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«1. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, nonché la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria, devono risultare da atto pubblico».

2. All'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In sede di esecuzione del contratto può procedersi alla modifica della composizione del raggruppamento esclusivamente qualora intervengano circostanze che incidano sul possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dalle norme vigenti, e con la preventiva autorizzazione da parte del soggetto appaltante.

3-*ter*. Nell'ambito dei raggruppamenti può, altresì, procedersi alla sostituzione dell'impresa capogruppo, salvo l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

3-*quater*. Il contratto costitutivo del consorzio dovrà prevedere, in deroga all'articolo 2607 e 2609 del codice civile, che la sua durata è fino alla definizione di ogni rapporto derivante dal contratto di appalto da stipulare e che modificazioni al suo contenuto potranno essere apportate esclusivamente sotto il profilo soggettivo qualora intervengano circostanze che incidano sul possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dalle norme vigenti e con la preventiva autorizzazione del soggetto appaltante nonché dovrà fissare la sua durata sino alla definizione di ogni rapporto derivante dal contratto di appalto stipulato».

3. All'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In caso di fallimento di un'impresa consorziata ovvero, qualora si tratti di una

impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha la facoltà di recedere dall'appalto o di proseguire il rapporto di appalto. In tal caso le rimanenti imprese consorziate sono solidamente tenute ad eseguire anche la parte dei lavori di spettanza della predetta impresa, sempreché siano in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ovvero a consorzicare altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che eseguirà la suddetta parte dei lavori».

4. Ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo le parole: «imprese riunite» sono inserite le seguenti: «o consorziate».

15. 03.

Sapio, Recchia, Bargone, Cicon-  
te, Fracchia, Finocchiaro Fi-  
delbo, Orlandi, Pedrazzi Ci-  
polla, Sinatra, Violante.

Nessuno chiedendo di parlare sugli arttoli aggiuntivi riferiti all'articolo 15, ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania,

per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".

6. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

16. 1.

Franco Russo, Cecchetto Coco,  
Lanzinger, Andreani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 16, ricordo che l'articolo 17 del deceto-legge è del seguente tenore:

«1. Per assicurare il buon andamento,

l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato o agli enti pubblici è istituito, presso ciascun commissario di governo, il comitato regionale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito regionale, nonché di informazione e di consulenza del commissario del governo per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. Detto comitato può articolarsi per aree sub-regionali od essere costituito in ambito provinciale.

2. Il comitato provinciale è presieduto, per delega del commissario di governo, dal prefetto.

3. Il comitato regionale è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella regione o della provincia.

4. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il commissario del governo o il prefetto delegato può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti degli uffici interessati, rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, rappresentanti degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

5. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminare gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione in-

teressata. Dagli accertamenti richiesti e dall'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

6. Il commissario del governo o il prefetto delegato, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 e in riferimento alle finalità del presente articolo.

7. Il commissario del governo nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato regionale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di volta in volta interessati mediante relazione sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

8. Il prefetto delegato vigila sulle determinazioni adottate dal comitato provinciale e riferisce al commissario del governo e ai Ministri di volta in volta interessati.

17. 1.

Barbera, Recchia, Ciconte, Ferrara, Fracchia, Orlandi, Pacetti, Bargone, Sinatra, Barbieri, Beebe Tarantelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: può chiamare con la seguente: chiama.*

17. 2.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, avverto che all'articolo 17-bis introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico al disegno di

legge di conversione) non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1990, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per le erogazioni dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati sono determinate dal Comitato Esecutivo del CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case po-

polari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali

trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

\* 18. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

*Sopprimerlo.*

\* 18. 4.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani, Lanzinger, Donati.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato il cui buon andamento è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.

18. 5.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 25 miliardi.*

18. 6.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: 900 miliardi con le seguenti: 450 miliardi.*

*Conseguentemente alla stessa lettera b) sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

18. 7.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare nonché all'adeguamento delle necessarie opere di urbanizzazione.

18. 8.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Sopprimere il comma 5.*

18. 9.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.*

18. 10.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:*

*5-quater.* Non possono comunque essere ceduti ai sensi dei precedenti commi le aree facenti parte di boschi, foreste o destinate a parco o riserva, nonché gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle vigenti leggi in materia.

18. 11.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

18. 2.

Gorgoni, Del Pennino.

*Al comma 6 sopprimere le parole:* per la costruzione e.

18. 12.

Cecchetto Coco, Donati, Russo Franco.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato.

18. 3.

Bulleri, Bargone, Sapio, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte, Fracchia, Violante, Sinatra.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, avverto che l'articolo 19 è stato, soppresso dal Senato.

Avverto altresì che all'articolo 19-*bis* introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed agli articoli 20 e 21 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.» Gli articoli

334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.».

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono aggiunte, in fine, le parole: « da determinarsi attraverso il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi definiti sulla base delle referenze previste dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e del regolamento per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172. Dette disposizioni si applicano, in deroga all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584, a tutte le procedure svolte da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici, anche economici e da concessionari di costruzione e gestione, per affidare, mediante appalto l'esecuzione di opere e lavori di loro competenza. Con lo stesso decreto saranno definite anche

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

modalità, condizioni e procedure per l'affidamento da parte dei predetti soggetti pubblici di concessioni di costruzioni e gestioni. Fino alla data del 31 dicembre 1991, per le procedure di affidamento dell'esecuzione di lavori ed opere relativi ai settori di cui alla direttiva 90/531/CEE, non è obbligatoria la pubblicità sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee».

22. 1.

Sapio, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Orlandi, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Violante.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati.

22. 2.

Bargone, Recchia, Ciconte, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Violante.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

2-bis. L'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è abrogato.

2-ter. L'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è sostituito dal seguente:

«Art. 339. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute».

22.7

La Commissione

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è premesso il seguente periodo: «Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, nonché di lavori ed opere di competenza di soggetti privati che fruiscano di contributi e concorsi finanziari pubblici in misura superiore al 50

per cento del loro costo ovvero che derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti pubblici».

22. 3.

Bargone, Sapio, Orlandi, Recchia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso contrario il valore dell'impiego della mano d'opera contribuisce alla quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui all'articolo 18, comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale è prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera».

22.4

Sapio, Recchia, Bargone, Ciconte, Orlandi, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Sinatra, Violante.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono aggiunte, in fine, le parole: «compresi contratti di forniture e di posa in opera, anche se siano stipulati separatamente con soggetti diversi».

22. 5.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Fracchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Ciconte, Sinatra.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 17 della legge 19 marzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

1990, n. 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le norme del presente articolo e dell'articolo 18, considerate le finalità di cui alla presente legge correlate alla tutela di interessi nazionali unitari, costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione».

4-ter. All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Restano in vigore, anche dopo la emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 89/440/CEE di cui all'articolo 1 della presente legge, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della legge 8 agosto 1977, n. 584».

4-quater. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «partecipanti alla gara» sono aggiunte le seguenti: «o alla trattativa privata».

22. 6.

Sapio, Recchia, Bargone, Cicon-  
te, Orlandi, Finocchiaro Fi-  
delbo, Fracchia, Sinatra, Vio-  
lante.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, con proprio decreto determina i criteri e le modalità per la formazione e la gestione dei piani di sicurezza dei cantieri tenendo conto delle direttive comunitarie in materia.

2. Il piano deve essere articolato per fasi

lavorative e deve far parte del capitolo di appalto.

3. Con lo stesso decreto il Ministro prescrive i casi nei quali il piano di sicurezza deve essere adottato anche nell'attività edificatoria privata, come ulteriore condizione per il rilascio della concessione edilizia.

22. 01.

Sapio, Recchia, Bargone, Frac-  
chia, Pedrazzi Cipolla, Finoc-  
chiaro Fidelbo, Beebe Taran-  
telli.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 22, ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

A questo articolo che non è stato modificato dal Senato nè dalla Commissione sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

**ART. 23-bis.**

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda già stabilita dalle singole disposizioni, le violazioni finanziarie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516, anche se commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

2. Nelle ipotesi di violazioni finanziarie accertate e per le quali il relativo rapporto non è stato ancora trasmesso all'autorità giudiziaria, nonché nelle ipotesi di procedimenti penali pendenti si applicano gli articoli 39 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

23. 01.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo,  
Recchia, Fracchia, Violante.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

**ART. 23-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «per l'esecuzione di opere pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «e per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazione e enti pubblici, e che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati».

23. 02.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone,  
Recchia, Violante, Fracchia,  
Sapio.

Nessuno chiedendo di parlare sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 23, avverto

che agli articoli 24 e 25, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti, sul subemendamento e sugli articoli aggiuntivi presentati?

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, poiché su gran parte degli emendamenti e articoli aggiuntivi il parere è contrario, sarebbe più semplice dire quali siano gli emendamenti — considerato il loro esiguo numero — sui quali la Commissione esprime invece parere favorevole.

PRESIDENTE. D'accordo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto, nonché sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 3 e sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il Comitato dei nove ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sull'emendamento Bargone 5.2.

Il parere è contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 11 del decreto. La Commissione accetta l'emendamento 12.2 del Governo ed esprime parere contrario sull'altro emendamento e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12 nonché sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14 il parere contrario ad eccezione dell'emendamento Rizzo 14.2, nel testo riformulato, sul quale il Comitato dei nove ha espresso, all'unanimità, parere favorevole. Il parere è contrario sul subemendamento Gorgoni 0.14.2.1.

La Commissione esprime altresì parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 15, 16, 17, 18 e 22 del decreto fatta eccezione — per quest'ultimo — per l'emendamento Sapio 22.4 sul quale la Commissione esprime parere favorevole.

La Commissione nel raccomandare il voto

favorevole sul suo emendamento 22.7, fa presente che in caso di approvazione dello stesso risulterebbe assorbito l'emendamento Bargone 22.2. Infine, il parere è contrario sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 23 del decreto.

Signor Presidente, in conclusione pur riconfermando il parere contrario della Commissione sull'emendamento Orlandi 1.2, desidero precisare — affinché sia consacrato a verbale — che il mio personale parere sarebbe stato quello di rimettermi all'Assemblea, come d'altronde ho già fatto in Commissione. Infatti, nel corso dell'esame del precedente decreto-legge n. 76, sul punto era stato espresso un voto favorevole a maggioranza da parte dell'Assemblea per cui non mi sembrava opportuno da parte mia contraddire tale voto.

**PRESIDENTE.** Resta comunque invariato il parere contrario della Commissione sull'emendamento Orlandi 1.2.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Sì, signor Presidente, il parere della Commissione è contrario. Ho solo voluto esternare la mia personale opinione per far sì che resti agli atti.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.2 e accetta l'emendamento 22.7 della Commissione. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento Sapio 22.4. Concorda, quanto al resto, con il relatore, esprimendo, in particolare, parere favorevole sugli emendamenti Bargone 5.2 e Rizzo 14.2. (*nuova formulazione*).

Esprimendo tale parere, il Governo intende adeguarsi agli accordi raggiunti in sede di Comitato dei nove. Per quel che riguarda gli altri emendamenti, sui quali conseguentemente esprime parere contrario, desidera precisare che ciò avviene in considerazione di motivazioni specifiche e non certo per mancanza di riguardo nei confronti degli onorevoli presentatori. Infatti, il Governo ha più volte — anche in questa sede, nel corso della discussione sulle linee generali — espli-

citato la propria intenzione di recuperare l'equilibrio del diritto penale e processuale, partendo da quanto stabilito dai precedenti e da quest'ultimo decreto-legge e sulla base della volontà più volte espressa dal Parlamento nel corso del dibattito.

**PRESIDENTE.** Avverto che dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui al comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Russo Franco 1.13, sospendo pertanto la seduta che, secondo quanto comunicato dalla Presidenza ai gruppi sin dalla giornata di ieri, riprenderà alle 12.

**La seduta, sospesa alle 11,25,  
è ripresa alle 12,5.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

*IV Commissione (Difesa):*

GASPAROTTO ed altri: «Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la resistenza per il comune di Cavasso Nuovo e per i comuni, le province e le regioni interessate» (4727);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

*X Commissione (Attività produttive):*

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (4439);

RENZULLI ed altri : «Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto» (4653);

SANESE ed altri Senatori FOSCHI ed altri: «Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle imprese turistico-ricettive e differimento di un termine previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424» (5326-5579) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

**Si riprende la discussione.**

PRISIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.13.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, desidero invitare l'onorevole Gorgoni, rappresentante del gruppo repubblicano, a ritirare la richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico, in considerazione del modo in cui si è svolto il dibattito e dell'apprezzamento manifestato dal Governo per le posizioni e per il contributo alla discussione fornito dal gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, accoglie l'invito testè rivolto dal Governo?

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, a nome del mio gruppo ritiro la richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico, aderendo alla richiesta dell'ono-

revole sottosegretario. Ribadisco, tuttavia, che resta fermo il nostro giudizio negativo sul testo in esame che non ci soddisfa soprattutto per quanto riguarda l'articolo 1 (tanto che voteremo a favore dell'emendamento Russo Franco 1.13), che proponiamo di riformulare integralmente o quanto meno di modificare, attraverso nostri successivi, specifici emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gorgoni.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, a nome del gruppo federalista europeo, insisto per la votazione nominale sull'emendamento Russo Franco 1.13.

FRANCO RUSSO. A nome del gruppo verde appoggio la richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12,10,  
è ripresa alle 13,20.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-

nale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 21.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

*(Segue l'appello).*

Poiché dei deputati testé chiamati 21 risultano assenti, resta confermato il numero di 21 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	313
Maggioranza . . . . .	157
Hanno votato sì . . . . .	17
Hanno votato no . . . . .	296

Sono in missione 21 deputati.

*(La Camera respinge).*

### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Russo Franco 1.14 è stato presentato in via subordinata, rispetto all'emendamento Russo Franco 1.13 testé respinto. Quest'ultimo proponeva la soppressione integrale dell'articolo 1, mentre con l'emendamento 1.14 si propone una nuova formulazione dell'articolo 1, tendente a riportarlo nell'alveo della legalità costituzionale. Il punto consiste nel fatto che nel testo governativo residua una concezione «a doppio binario» per quanto riguarda la prova della pericolosità dei condannati. Questo doppio binario, vale a dire

la discriminazione tra le situazioni soggettive dei condannati, non rappresenta, a nostro avviso, neanche l'elemento di maggiore gravità, che rinveniamo invece nell'aver introdotto un principio che è contro la Costituzione e contro le convenzioni internazionali, che pure sono entrambe richiamate nella legge-delega sulla riforma del processo penale. Intendo riferirmi a quel principio fondamentale secondo il quale ad ogni dichiarazione in ordine alla pericolosità, di un soggetto, anche se si tratta di un condannato, deve corrispondere un previo giudizio obiettivo basato su prove, cioè sulla raccolta di elementi oggettivi che configurino una convinzione, anzi la certezza, da parte del giudice, che quel soggetto è pericoloso. Questo è, a nostro avviso, l'elemento di maggiore allarme.

Vorrei invitare tutti i colleghi — mi rivolgo non solo ai giuristi ma anche a tutti quelli che mostrano particolare attenzione al problema della legalità costituzionale, che non è soltanto un problema di campagne contro la criminalità, sulle quali per altro siamo tutti schierati — a soffermarsi su un elemento che mi accingo ad illustrare. Intendo riferirmi al fatto che ciò che rappresenta un elemento dirimente per questo che è di fatto un giudizio, non è una prova di pericolosità — e neppure una prova «invertita» di pericolosità, cioè con l'onere a carico del condannato — ma la pura e semplice acquisizione di «elementi» non diversamente qualificati. Evidentemente non si fa riferimento al fatto che debba trattarsi di elementi di prova convincenti, e sufficienti; basta soltanto una vaghissima allusione ad alcuni «elementi», che potrebbero indurre a ritenere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata!

Credo che una formulazione più generica, più impropria e più stravagante non si potrebbe immaginare. Non si tratta infatti, a mio avviso, di una procedura di giudizio obiettivo, ma di una norma penale in bianco — aggiungo che è tutto in bianco! — nelle mani di chi decide. A ciò si aggiunga che, alla fine, non sarà neanche un giudice a decidere, ma il comitato provinciale per la sicurezza del luogo di detenzione: quindi un comitato che avrà una «difficile» capacità

conoscitiva, Quel comitato non sarà in grado di fare altro se non confermare delle ipotesi pregressive, vale a dire quelle emerse dal processo. Dunque, nulla di nuovo.

Aggiungo che questo comitato si baserà solo sulle voci correnti; ciò rappresenta un'ulteriore grave violazione delle norme del codice di procedura penale recentemente approvate, le quali — secondo le direttive contenute nel punto 9 della legge delega — stabiliscono che il giudizio sulla personalità dell'imputato non può avere riguardo ad informazioni generiche o a voci correnti. Ecco quindi che il cerchio si chiude; non siamo di fronte al criterio regolatore di un processo giusto, e quindi accettabile dalla pubblica coscienza, ma all'evasione, da parte del legislatore, dell'obbligo di disciplinare con norma certa il limite tra lecito e illecito e di attuare il precetto costituzionale della riabilitazione, per quanto possibile, del condannato, se egli veramente la merita.

È proprio sul «veramente» che la proposta governativa fallisce, poiché non prevede nulla a questo proposito.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale su tutti gli emendamenti.

#### **Votazioni nominali.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
Presenti e votanti . . . . .313  
Maggioranza . . . . .157  
Hanno votato sì . . . . . 17  
Hanno votato no . . . . .296

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
Presenti e votanti . . . . .307  
Maggioranza . . . . .154  
Hanno votato sì . . . . . 16  
Hanno votato no . . . . .291

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
Presenti . . . . .300  
Votanti . . . . .299  
Astenuti . . . . . 1  
Maggioranza . . . . .150  
Hanno votato sì . . . . .14  
Hanno votato no . . . . .285

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
Presenti e votanti . . . . .306  
Maggioranza . . . . .154  
Hanno votato sì . . . . . 6  
Hanno votato no . . . . .300

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Orlandi 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

**NICOLETTA ORLANDI.** Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione della presente dichiarazione di voto per annunciare il ritiro del mio emendamento 5.1, degli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 7.1, Pacetti 12.1, Barbera 17.1, Sapiro 22.1, Bargone 22.2, 22.3 e 22.5 e degli articoli aggiuntivi Ferrara 12.01, Pacetti 12.02, Barbieri 12.03, Fracchia 13.01, Bargone 23.01 e Finocchiaro Fidelbo 23.02.

Ritiriamo le suddette proposte di modifica perché assumiamo come dato positivo le modifiche apportate a questo decreto durante l'esame parlamentare e le altre che la maggioranza ha già preannunciato di accogliere.

Noi ritiriamo, invece, le nostre proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, poiché su questi articoli si gioca un punto delicato di equilibrio fra le esigenze di difesa sociale e la garanzia di una possibilità di risocializzazione per i detenuti. Abbiamo costruito insieme, soprattutto in sede parlamentare, tale situazione di equilibrio e, a questo proposito, manteniamo la nostra posizione contro l'aumento dei tetti di pena da scontare per poter fruire dei benefici della legge Gozzini.

Soprattutto, vorrei invitare i colleghi a votare a favore del mio emendamento 1.2, poiché quest'ultimo ripropone il testo dell'articolo 1 che la Camera a larga maggioranza ha già approvato in occasione del precedente esame del decreto. Il Governo ha disatteso il voto del Parlamento ed ha ripristinato una formulazione già definita dalla I Commissione della Camera dei deputati di «*probatio diabolica*», con riferimento alla necessità per il condannato per delitti di mafia o finalizzati al terrorismo di provare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata per poter fruire dei benefici della legge Gozzini.

Crediamo che la formulazione proposta dal Governo non garantisca più un punto di equilibrio fra una serie di esigenze che ab-

biamo condiviso e che abbiamo contribuito a individuare. Al contrario, riteniamo che in questo modo si affermi una sostanziale abrogazione o sospensione *sine die* della legge Gozzini per determinate categorie di detenuti. Ciò va ben al di là, appunto, del voto espresso dal Parlamento nella precedente occasione di discussione sul decreto.

Per i suddetti motivi invitiamo i colleghi a ripristinare la scelta a suo tempo effettuata dalla Camera dei deputati (*Applausi*).

**MAURO MELLINI.** Chiedo di parlare per fare miei gli emendamenti testé ritirati dall'onorevole Orlandi.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Faccio miei gli emendamenti Orlandi 5.1, Finocchiaro Fidelbo 7.1 e Pacetti 12.1, gli articoli aggiuntivi Ferrara 12.01, Pacetti 12.02, Barbieri 12.03 e Fracchia 13.01, gli emendamenti Barbera 17.1, Sapiro 22.1, Bargone 22.2, 22.3 e 22.5, nonché gli articoli aggiuntivi Bargone 23.01 e Finocchiaro Fidelbo 23.02, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Mellini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Orlandi 1.2 l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

**CAROLE BEEBE TARANTELLI.** Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a votare a favore dell'emendamento Orlandi 1.2, con cui si propone di ripristinare il testo dell'articolo 1 già approvato dalla Camera durante l'esame della precedente edizione del decreto.

Non si può dire che questa volta il testo elaborato dal Governo non abbia una propria *ratio*. Infatti, anche se le formulazioni proposte in precedenti occasioni da parte del Governo risultavano irrazionali, la norma attualmente al nostro esame ha una propria *ratio*, ma rivela problemi di fondo. In sostanza, con essa viene reso impossibile il godimento dei benefici della legge Gozzini in rapporto alle categorie di reati ritenuti più pericolosi per la collettività e che, fra l'altro, vengono comunemente riferiti ai soggetti che hanno fatto registrare le più alte percen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

tuali di mancati rientri dai permessi. Tuttavia per altri reati, pur gravi, non viene prevista la «prova diabolica».

O un principio è costituzionale o non lo è; non è coerente un simile modo di procedere. In occasione dell'esame del precedente decreto-legge abbiamo a lungo discusso in quest'aula sulla cosiddetta prova diabolica: di fatto, sulla base del testo del Governo, un soggetto è considerato colpevole fino a che non è provata la sua innocenza, invertendosi così la garanzia costituzionalmente sancita al riguardo, che deve invece essere rispettata.

L'emendamento Orlandi 1.2 tende a sostituire il testo del Governo, nel quale per i detenuti per reati più gravi è prescritto il ricorso alla prova diabolica. Anche se possiamo essere tentati di appoggiare la linea emergenzialista, non possiamo ignorare, quando ci fa comodo, i principi di base sanciti dalla nostra Costituzione.

Invito pertanto i colleghi a considerare quanto detto e a ripristinare il testo a suo tempo approvato dalla Camera a grande maggioranza, dopo una lunga e approfondita discussione relativa al principio costituzionale ricordato.

**PRESIDENTE.** Passimo ai voti.

#### **Votazioni nominali.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Orlandi 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	299
Votanti . . . . .	297
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	149
Hanno votato sì . . . . .	107
Hanno votato no . . . . .	190

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che, ai fini del computo del numero legale, devono essere considerati presenti, come recentemente chiarito dalla Giunta per il regolamento, un numero di deputati appartenenti ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti ai gruppi federalista europeo e verde hanno preso parte alla votazione complessivamente 9 deputati. Poiché da parte dei suddetti gruppi è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti undici ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	284
Votanti . . . . .	199
Astenuti . . . . .	85
Maggioranza . . . . .	100
Hanno votato sì . . . . .	14
Hanno votato no . . . . .	185

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	300
Votanti . . . . .	292
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	147
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	15
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	277

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	296
Votanti . . . . .	293
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	147
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	15
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	278

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coco 1.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 1.20 perché dalla sua formulazione risulta escluso l'intervento del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Si tratta infatti di un intervento che avrebbe soltanto un effetto defatigante, non nei confronti del detenuto che presenta l'istanza per usufruire dei benefici previsti dalla legge carceraria, ma nei confronti della giustizia.

Le informazioni che debbono essere filtrate attraverso questo organismo possono e debbono essere acquisite con immediatezza attraverso la funzione del magistrato di sorveglianza, quindi attraverso la funzione giurisdizionale. L'organo amministrativo, cioè il comitato provinciale, ha scopi assolutamente diversi. Esso non deve affrontare i problemi particolari, e tantomeno quelli del singolo detenuto, ma piuttosto questioni di sicurezza e di ordine pubblico, da trattare nell'interesse della collettività ed in relazione a problemi generali. Di conseguenza, l'acquisizione delle informazioni attraverso detto organo, che non ha una capacità di informazione diretta ma è un semplice filtro, serve solamente a perdere tempo.

Se, quale elemento «frenante» nei confronti di errori veri o presunti di magistrati di sorveglianza, si ritiene di dover usufruire dell'effetto ritardatore rappresentato all'acquisizione di questi elementi, acquisizione che deve invece essere fatta dallo stesso magistrato, è evidente che ci troviamo in una situazione alquanto particolare per quel che concerne il funzionamento della giustizia, ed anche in ordine alla capacità di reagire eventualmente a spropositi che possono essere commessi dal magistrato. Quest'ultimo, del resto, se spropositi vuole commettere, lo fa malgrado l'acquisizione di detti elementi da parte dell'organismo in questione!

Ritengo pertanto che l'emendamento Cecchetto Coco 1.20 sia positivo, perché elimina un grosso equivoco e un alibi abbastanza sciocco — lasciatemelo dire! — che attraverso queste disposizioni di legge si è voluto introdurre.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il secondo capoverso del comma 1 detta precise norme per indagare e per acquisire le dovute informazioni. Tuttavia, quando si danno avvertimenti, consigli o ordini in maniera così dettagliata, ma anche così «bambolesca» ed elementare, credo si offendano coloro i quali non solo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

conoscono bene il loro mestiere, ma lo adempiono con dignitosa e retta coscienza.

Pertanto, anche se riterremmo più opportuno sopprimere completamente il secondo capoverso del comma 1, perché offensivo delle scienza e della dignità della magistratura daremo il nostro voto favorevole all'emendamento Cecchetto Coco 1.20, che ne suggerisce comunque una modifica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che ai fini del computo del numero legale devono essere considerati presenti, come recentemente chiarito dalla Giunta per il regolamento, un numero di deputati, appartenente ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato, almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti ai gruppi federalista europeo e verde hanno preso parte alla votazione complessivamente 10 deputati. Poiché da parte dei suddetti gruppi è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti 10 ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	291
Maggioranza . . . . .	146
Hanno votato sì . . . . .	17
Hanno votato no . . . . .	274

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Recchia 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, intervengo per annunciare che i repubblicani voteranno a favore di questo emendamento, in quanto il suo contenuto è simile a quello del mio successivo emendamento 1.4.

Vorrei che l'Assemblea prestasse attenzione ad un fatto. Al comma 1, capoverso 2, si stabilisce che le informazioni vengono richieste per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Ciò significa che potrebbe essere impossibile richiedere tali informazioni: non sempre, infatti, il luogo di detenzione del condannato corrisponde a quello in cui egli ha vissuto, ha infranto il codice penale ed è conosciuto. La dizione di cui sto parlando è quindi completamente sbagliata, e potrebbe addirittura ritorcersi ai danni del detenuto. Ne consegue che la correzione proposta con l'emendamento Recchia 1.3 dovrebbe essere presa in seria considerazione e approvata dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Recchia 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, data l'ora ed apprezzate le circostanze, ritengo di dover disporre non una sospensione ma un rinvio della seduta superiore ad un'ora, per condizionare il meno possibile lo svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Rinvio quindi la seduta alle 18,30.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**La seduta, sospesa alle 13,55,  
è ripresa alle 18,30.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento Recchia 1.3, sul quale nella parte antimeridiana della seduta odierna è mancato il numero legale.

Ai colleghi dei gruppi verde e federalista europeo chiedo se intendano mantenere la richiesta di votazione nominale.

FRANCO RUSSO. La mantengo, signor Presidente.

MAURO MELLINI. Anche noi la manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione vorrei esprimere un augurio ed un cordiale benvenuto in quest'aula a due neodeputati subentrati ad altri colleghi, l'onorevole Raffaele Farigu, e l'onorevole Giuseppe Russo. Molti auguri per il loro lavoro (*Applausi*).

Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Recchia 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Hanno votato sì . . . . .	129
Hanno votato no . . . . .	207

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	326
Votanti . . . . .	233
Astenuti . . . . .	93
Maggioranza . . . . .	117
Hanno votato sì . . . . .	37
Hanno votato no . . . . .	196

(*La Camera respinge*).

#### Si riprende la discussione.

EDDA FAGNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Presidente, avevo già chiesto la parola, ma credo che talvolta sia difficile cogliere le nostre segnalazioni.

Vorrei formulare una richiesta che l'Assemblea e la Presidenza valuteranno. È iscritto all'ordine del giorno della seduta di oggi, dopo l'esame del disegno di legge alla nostra attenzione, il seguito della discussione del disegno di legge n. 5769, che riguarda la conversione in legge del decreto-legge n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno. Tale decreto-legge deve essere convertito in legge entro pochi giorni, a pena di decadenza, e consta di soli tre articoli; per di più su di esso vi è una grande convergenza. Le chiedo se sia possibile rinviare il seguito del dibattito sul decreto-legge in esame per passare subito, con il consenso dell'Assemblea, al punto 3 dell'ordine del giorno recante la discussione del disegno di legge n. 5769, per poi riprendere la discussione del disegno di legge n. 5768.

PRESIDENTE. Onorevole Fagni, il decreto-legge n. 155 del 1991, di cui al disegno di

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

legge di conversione n. 5769, è stato emanato successivamente rispetto al decreto-legge n. 152 di cui al disegno di legge n. 5768 attualmente all'esame dell'Assemblea. Ritengo comunque che la sua richiesta potrà essere opportunamente valutata nel prosieguo della seduta.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.5 e Cecchetto Coco 1.21.

**Votazioni nominali.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.5 e Cecchetto Coco 1.21, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	326
Maggioranza . . . . .	164
Hanno votato sì . . . . .	121
Hanno votato no . . . . .	205

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 1. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	323
Maggioranza . . . . .	162
Hanno votato sì . . . . .	17
Hanno votato no . . . . .	306

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	336
Votanti . . . . .	335
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	168
Hanno votato sì . . . . .	19
Hanno votato no . . . . .	316

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Orlandi 1.7 e Cecchetto Coco 1.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Hanno votato sì . . . . .	122
Hanno votato no . . . . .	216

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Recchia 1.8 e Cecchetto Coco 1.23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Hanno votato sì . . . . .	123
Hanno votato no . . . . .	213

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	348
Maggioranza . . . . .	175
Hanno votato sì . . . . .	123
Hanno votato no . . . . .	225

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Recchia 1.9 e Cecchetto Coco 1.25, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	348
Votanti . . . . .	347
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	174
Hanno votato sì . . . . .	127
Hanno votato no . . . . .	220

(*La Camera respinge*).

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, con questo emendamento credo si possa in qualche modo limitare la portata disastrosa del comma 5 dell'articolo 1, che introduce benefici per i pentiti. Per altro, li introduce attraverso la previsione di un trattamento di favore in tema di regime carcerario.

Si tratta di quei benefici per i quali il mercimonio tra il pubblico ministero procedente o il giudice istruttore (qualora si tratti ancora di questioni di sua competenza) e il pentito assume situazioni e condizioni meno controllabili e più scandalose.

Bisogna quanto meno prevedere che il pentito, anche se utile ai fini di una collaborazione con la giustizia, non possa ottenere benefici quando sia persona che mantenga collegamenti con la criminalità organizzata.

Non c'è contraddizione tra il collaborare con la giustizia ed avere ancora collegamenti con la criminalità organizzata: comportamenti di questo genere sono stati accertati e fanno parte della storia giudiziaria del nostro paese. Occorre quindi preoccuparsi che chi collabora con la giustizia non ottenga automaticamente un trattamento di favore, al fine di evitare che alle conseguenze negative in sé derivanti da tale concessione se ne aggiungano altre causate dagli inquinamenti resi possibili dal permanere del collegamento con la criminalità organizzata, che consente al collaboratore di fare il doppio gioco con maggiore efficacia.

Ritengo pertanto che si debba votare a favore dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Presidente, colleghi, quando si affronta il problema dei benefici ai cosiddetti collaboratori della giustizia, a chi ha in questo momento l'onore di parlare in questa Assemblea vengono sempre i brividi. Sappiamo infatti che a causa di questi collaboratori della giustizia si sono verificate e purtroppo si verificano autentiche porcherie, come quella, non dimenticata, su cui si è innestata la vicenda della talpa o del «corvo» di Palermo, legata ad un episodio di cui era protagonista un pericoloso pregiudicato, ma asserito collaboratore della giustizia, che circolava liberamente in Italia con licenza di uccidere o di partecipare ad azioni criminose con la copertura delle nostre autorità, non so se di polizia o giudiziarie.

Ora si pretende di attribuire a costoro un beneficio nel trattamento carcerario: questo suscita in me grandi perplessità, anche se si può comprendere la logica che è alla base di un provvedimento di tal genere. Bisogna però almeno pretendere che tali individui —

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

questa sottospecie umana che, dopo aver commesso reati non è disposta a pagare, pretendendo attraverso il tradimento uno sconto della pena — abbiano interrotto certi legami. Diversamente abbiamo tutto il diritto di presumere che quanto hanno detto e diranno sia espressione delle cosche dalle quali provengono e che quindi non si tratti di una «gola profonda» genuina, ma di una «gola profonda» inquinata.

Per queste ragioni siamo favorevoli all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.10, cui conferiremo il nostro appoggio.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 344  
 Maggioranza . . . . . 173  
 Hanno votato sì . . . . . 132  
 Hanno votato no . . . . . 212

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Recchia 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 324  
 Maggioranza . . . . . 163  
 Hanno votato sì . . . . . 110  
 Hanno votato no . . . . . 214

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Cecchetto Coco 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti . . . . . 338  
 Votanti . . . . . 328  
 Astenuti . . . . . 10  
 Maggioranza . . . . . 165  
 Hanno votato sì . . . . . 117  
 Hanno votato no . . . . . 211

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gorgoni 2.1 e Russo Franco 2.3.

**GAETANO GORGONI.** Ritiro il mio emendamento 2.1, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Russo Franco 2.3.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti . . . . . 346  
 Votanti . . . . . 344  
 Astenuti . . . . . 2  
 Maggioranza . . . . . 173  
 Hanno votato sì . . . . . 19  
 Hanno votato no . . . . . 325

*(La Camera respinge).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Orlandi 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, avendo proposto un emendamento con il quale si tendeva a sopprimere l'intero articolo 2, a maggior ragione, voteremo a favore dell'emendamento Orlandi 2.2 con il quale si tende a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge. Infatti tali commi incidono pesantemente sulla disciplina dell'articolo 176 del codice penale che prevede la liberazione condizionale.

Con l'articolo 2 vengono ancora una volta colpiti con diritto speciale, quindi ricorrendo ad eccezioni e deroghe, alcuni detenuti. Ritengo opportuno sottolineare che nel comma 2 dell'articolo 2 è prevista la deroga alla deroga, perché coloro che hanno collaborato con la giustizia, consentendo il mercimonio della giustizia stessa e nei processi, sono esentati da tali deroghe che, invece finiranno con il valere per chi si è macchiato dei cosiddetti reati di eversione, oppure di reati attinenti alla criminalità organizzata.

Credo che il comma 2 dell'articolo 2 testimoni chiaramente come questo decreto-legge venga ad incidere pesantemente non solo sul sistema penitenziario e sulla esecuzione della pena, ma anche e soprattutto sull'intero sistema penale. Il decreto-legge in discussione viene infatti utilizzato per aggravare la situazione di alcune fasce di detenuti ed è soprattutto volto a rendere più difficile l'utilizzazione di una serie di norme e di misure contenute ormai da decenni nello stesso codice penale per rendere flessibile la pena.

L'articolo 176 del codice penale sarebbe un grande strumento per rendere effettivamente vivibile il carcere e soprattutto per rendere flessibile la pena. Infatti, trattandosi di un articolo con presupposti molto rigidi — prevede infatti che bisogna scontare la metà della pena e che alla fine della pena non debbono mancare meno di cinque anni — esso consente da un verso di fornire

assicurazioni alla società e dall'altro garantisce ai detenuti la prospettiva di uscire dal carcere.

Con il comma 2 dell'articolo 2 si incide invece nuovamente sul codice penale e non solo sulla riforma penitenziaria, rendendo più difficile l'utilizzazione di questo articolo.

Vorrei ricordare che il gruppo verde ha proposto una modifica all'articolo 176 del codice penale che andava però in altra direzione. Tale modifica prevedeva l'eliminazione delle forme di rigidità cui ho accennato, vale a dire il riferimento ai cinque anni ed al fatto di avere scontato la metà della pena, nell'intento di inserire tale articolo nell'ambito della riforma penitenziaria e di collegarlo ad essa, così da rendere finalmente realmente flessibile — come previsto dalla nostra Costituzione — l'esecuzione della pena.

Con questo diritto speciale, invece compiremo nuovamente dei passi indietro.

Per tali ragioni voteremo con convinzione a favore dell'emendamento Orlandi 2.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ritengo opportuno citare le parole testé pronunziate dall'onorevole Maceratini, vale a dire: quando di stratta di pentiti, io credo che faremmo tutti bene a pensare a che cosa è avvenuto per quanto riguarda la decenza nell'applicazione delle leggi e nell'amministrazione della giustizia nel nostro paese per questo tramite. Di conseguenza, sarebbe opportuno riflettere attentamente ogni qual volta ci vengono proposto nuovi tipi di benefici nelle pieghe dei vari provvedimenti.

Credo che quando è avvenuto, vale a dire il cattivo uso che si è fatto dei pentiti, debba rappresentare un significativo ammonimento a non perseguire ancora la via della loro utilizzazione ed a non incrementare il fenomeno del pentitismo che ha portato a sentenze ingiuste e gravemente vergognose per quanti hanno ben vivo il senso della giustizia nel nostro paese. Riterrei pertanto opportuno seguire una maggiore prudenza in materia.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Condivido pertanto le osservazioni testé formulate dal collega Franco Russo ed invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, riterremmo opportuno che l'emendamento Orlandi 2.2, che prevede la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, venisse posto in votazione per parti separate, così da consentire l'espressione di un voto differenziato e un parere differente sui due commi.

Si tratta di due questioni logicamente distinte e crediamo che possano e debbano essere poste in votazione separatamente.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, ha nulla da aggiungere dopo la richiesta formulata dall'onorevole Maceratini?

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Confermo il parere negativo della Commissione sull'emendamento Orlandi 2.2, signor Presidente, e concordo sulla richiesta di votazione per parti separate.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**EGIDIO STERPA, Ministro per i rapporti con il Parlamento.** Anche il Governo conferma il parere negativo sull'emendamento Orlandi 2.2, e concorda sulle richieste di votazione per parti separate.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla parte dell'emendamento Orlandi 2.2 soppressiva del comma 2, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	358
Maggioranza . . . . .	180
Hanno votato sì . . . . .	131
Hanno votato no . . . . .	227

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Orlandi 2.2 soppressiva del comma 3, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	348
Maggioranza . . . . .	175
Hanno votato sì . . . . .	140
Hanno votato no . . . . .	208

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Gorgoni 3.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

**GAETANO GORGONI.** Signor Presidente, il mio articolo aggiuntivo 3.01 prevede la soppressione del comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge n. 663 del 1986.

Questa norma prevede che i detenuti ai quali venga concesso il beneficio del condono della pena di 45 giorni per ogni semestre godano della finzione giuridica per cui quella pena, che già viene condonata, è considerata come se fosse stata espiata. In altri termini, ai fini della determinazione della pena da espiare occorrente per la concessione di un beneficio, la pena condonata è considerata espiata. Il risultato è che, di fatto, i detenuti condannati ad una certa pena finiscono per non espiare alcunché. Noi chiediamo che la norma in questione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

venga soppressa in modo che ciascun detenuto sconti la pena alla quale è stato effettivamente condannato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gorgoni 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	347
Maggioranza . . . . .	174
Hanno votato sì . . . . .	20
Hanno votato no . . . . .	327

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorgoni 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, vorremmo rimanesse agli atti che il gruppo verde voterà contro l'emendamento 4.1, soppressivo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge, presentato dall'onorevole Gorgoni, che si distingue in questa battaglia per uno spirito profondamente punitivo nei confronti dei cittadini detenuti. In questo caso, onorevole Gorgoni, vorrei ricordarle che farebbe bene a ritirare il suo emendamento, poiché il primo comma dell'articolo 4 è il frutto di un lavoro svolto dall'Assemblea, con cui si è impedito al Governo di commettere un'ingiustizia sostanziale.

Il Parlamento non ha voluto che questo decreto-legge fosse applicato in senso retroattivo; anche se la normativa in esame

riguarda l'esecuzione della pena, infatti, il principio della non retroattività della legge penale nel suo complesso in questo caso dovrebbe rimanere valido, poiché l'esecuzione della pena riguarda comunque la libertà personale.

Il Governo, dunque, si è convinto ad apportare questa correzione sulla base della pressione esercitata dalla Camera dei deputati. Mi stupisco del fatto che l'onorevole Gorgoni, che fa parte del gruppo repubblicano si ostini a presentare una proposta di modifica con la quale dovrebbe essere cancellato il principio fondamentale della non retroattività delle norme penali sostanziali.

Per tali motivazioni il gruppo verde voterà contro l'emendamento 4.1 presentato dall'onorevole Gorgoni; anzi inviterei quest'ultimo a ritirarlo, al fine di salvaguardare la propria dignità politica oltre che culturale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, pur in un ambito di severità e di rigore, con riferimento al quale il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale condivide altre prese di posizione del gruppo repubblicano, effettivamente il contenuto dell'emendamento Gorgoni 4.1 ci sembra eccessivamente severo.

In sostanza, con una formulazione di questo tipo si potrebbe fare in modo che chi si trova in galera magari da 15 o 20 anni possa subire una norma di maggiore severità, pur se la sua detenzione, il suo vissuto carcerario e tutta la sua espiazione sono stati collegati alla precedente normativa. Questa mi sembrerebbe proprio una cattiveria che non è consentita dalla nostra civiltà giuridica.

Soprattutto, una norma di questo tipo sortirebbe un effetto ancora più grave, quello di apparire una sorta di vendetta che la società italiana, incapace di punire e di reprimere i reati commessi al di fuori del carcere, mette in atto inasprendo la condizione del carcerato e peggiorando la situazione di chi, stando in carcere almeno per il momento certamente non è responsabile di quello che accade fuori.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Non vedo come non si possa avvertire l'eccesso di severità di una norma di questo genere. Ecco perché vorrei rimanesse traccia del nostro dissenso molto deciso all'emendamento Gorgoni 4.1.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

**GAETANO GORGONI.** Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire per sottolineare all'Assemblea la mia meraviglia rispetto al fatto che qualcuno si stupisce della presentazione da parte dei repubblicani della proposta di modifica in discussione.

Sottolineo che l'emendamento 4.1 recante, oltre alla mia, la firma dell'onorevole Del Pennino, è in realtà sottoscritto da tutto il gruppo repubblicano e che esso è coerente con una proposta di legge nella materia presentata dai rappresentanti del partito repubblicano italiano, fra l'altro, con la mia firma e con quella dell'onorevole La Malfa.

Non da oggi i repubblicani sottolineano il loro punto di vista, che era anche quello dell'allora ministro guardasigilli Vassalli. Egli non si è lasciato convincere dalle argomentazioni dell'onorevole Franco Russo e di altri ed ha soggiaciuto malvolentieri — l'ha dichiarato espressamente in Assemblea — alla volontà della maggioranza. Tutto ciò risulta dagli atti.

Quindi anche il Governo era dell'avviso dei repubblicani, tant'è vero che nella prima edizione del decreto-legge era previsto il congelamento del godimento dei benefici per cinque anni. Successivamente l'esecutivo ha subito e non condiviso l'impegnazione propria di una maggioranza eterogenea, che andava dalla DC all'allora PCI, ora PDS.

Per quale ragione i repubblicani hanno presentato l'emendamento 4.1 di cui sono primo firmatario? Riteniamo che esse abbia un suo fondamento e che non sia ispirato né a cattiveria né a volontà di persecuzione di chicchessia. Vogliamo far comprendere alla Camera che non ha senso approvare una legge che dispieghi la sua efficacia soltanto nei confronti di coloro che hanno commesso reati dopo la sua entrata in vigore, lasciando al di fuori del regime da essa stabilito coloro

che hanno compiuto reati prima dell'emanazione della legge stessa.

Desidero altresì far presente che non si incide sulla pena, ma si modifica soltanto il regime penitenziario. In altri termini, come ho già avuto modo di rilevare, in passato il Parlamento ha agito in questa direzione soprattutto in occasione del varo di leggi sull'emergenza, nel periodo della lotta al terrorismo. Non stiamo, pertanto, modificando le pene, ma — lo ripeto — soltanto il regime carcerario.

Il Ministro Vassalli in quest'aula ha spiegato, con argomentazioni sufficientemente chiare ed energiche, che una tale soluzione, nella maniera più assoluta non avrebbe potuto incidere sulla costituzionalità della norma. Ribadisco che apportiamo una modifica al regime penitenziario e non alla pena.

Pertanto noi repubblicani insistiamo nel nostro atteggiamento, facendo presente che, se oggi registriamo numerose disfunzioni nel settore della giustizia e se sono stati commessi reati da persone messe in libertà sulla base di leggi garantiste e permissive quale è la legge Gozzini in alcune sue parti, non dipende dal fatto che detenuti che hanno commesso reati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in discussione hanno ottenuto la libertà. Non sappiamo che cosa avverrà in futuro. Ecco perché riteniamo che il provvedimento debba valere per tutti: per coloro che hanno commesso i reati prima della sua entrata in vigore e per quelli che li hanno compiuti successivamente.

Per la ragione indicata i repubblicani raccomandano l'approvazione dell'emendamento 4.1 e la conversione del decreto; ribadiscono che, nel caso ciò non avvenisse, sosterranno le forze che nel paese stanno raccogliendo firme per il referendum tendente all'abrogazione della legge Gozzini.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

sull'emendamento Gorgoni 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	357
Votanti . . . . .	356
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	179
Hanno votato sì . . . . .	8
Hanno votato no . . . . .	348

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	345
Votanti . . . . .	344
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	173
Hanno votato sì . . . . .	11
Hanno votato no . . . . .	333

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	344
Maggioranza . . . . .	173
Hanno votato sì . . . . .	9
Hanno votato no . . . . .	335

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Orlandi 5.1, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che non insista per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bargone 5.2.

### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bargone 5.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	356
Votanti . . . . .	343
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	172
Hanno votato sì . . . . .	336
Hanno votato no . . . . .	7

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Russo Franco 5.3.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	343
Votanti . . . . .	342
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	172
Hanno votato sì . . . . .	115
Hanno votato no . . . . .	227

*(La Camera respinge).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 349  
 Maggioranza . . . . . 175  
 Hanno votato sì . . . . . 117  
 Hanno votato no . . . . . 232

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 344  
 Maggioranza . . . . . 173  
 Hanno votato sì . . . . . 113  
 Hanno votato no . . . . . 231

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 7.1, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che non insista per la votazione.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 7.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tessari. Passiamo ai voti.

### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 7.1, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Tessari, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 341  
 Maggioranza . . . . . 171  
 Hanno votato sì . . . . . 115  
 Hanno votato no . . . . . 226

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 347  
 Maggioranza . . . . . 174  
 Hanno votato sì . . . . . 118  
 Hanno votato no . . . . . 229

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.2, del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
 Presenti . . . . . 346  
 Votanti . . . . . 344  
 Astenuti . . . . . 2  
 Maggioranza . . . . . 173  
 Hanno votato sì . . . . . 305  
 Hanno votato no . . . . . 39

*(La Camera approva).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che non insista per la votazione dell'emendamento Pacetti 12.1, degli articoli aggiuntivi Ferrara 12.01, Pacetti 12.02, e Barbieri 12.03, ritirati dai presentatori e fatti propri dallo stesso onorevole Mellini.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Gorgoni 13.1.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	346
Maggioranza . . . . .	174
Hanno votato sì . . . . .	10
Hanno votato no . . . . .	336

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fracchia 13.01, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che non insista per la votazione.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, faccio mio l'articolo aggiuntivo Fracchia 13.01.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Tessari. Passiamo ai voti.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico,

sull'articolo aggiuntivo Fracchia 13.01, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Tessari, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	344
Votanti . . . . .	343
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	172
Hanno votato sì . . . . .	120
Hanno votato no . . . . .	223

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 14:

*Al comma 1, dopo le parole: appalti di opere pubbliche aggiungere le seguenti: pubbliche forniture e pubblici servizi.*

14. 5.

La Commissione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione».

14. 6.

La Commissione.

Il relatore intende aggiungere qualcosa?

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 14.5 e 14.6; modificando il parere precedentemente espresso, inoltre, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Gorgoni 14.3 e 14.4,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

nonché il subemendamento Gorgoni 0.14.2.1 (ricompreso nella nuova formulazione dell'emendamento Rizzo 14.2.), esprimendo altri-menti parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 14.5 e 14.6 della Commissione e condivide l'invito formulato dal relatore a ritirare gli emendamenti Gorgoni 14.3 e 14.4, nonché il subemendamento Gorgoni 0.14.2.1. Ritengo infatti che si sia pervenuti ad una soluzione che risponde anche alle preoccupazioni sollevate dai presentatori dei suddetti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferrara 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Hanno votato sì	118
Hanno votato no	232

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, accoglie l'invito formulato dal relatore e dal Governo a ritirare i suoi emendamenti 14.3 e 14.4, nonché il suo subemendamento 0.14.2.1.?

GAETANO GORGONI. Sì, signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 14.3 e 14.4, nonché il mio subemendamento 0.14.2.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gorgoni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.5 della Commissione.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	351
Votanti	342
Astenuti	9
Maggioranza	172
Hanno votato sì	335
Hanno votato no	7

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 14.2 (*nuova formulazione*), accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	351
Votanti	341
Astenuti	10
Maggioranza	171
Hanno votato sì	333
Hanno votato no	8

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	348
Votanti . . . . .	335
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	168
Hanno votato sì . . . . .	331
Hanno votato no . . . . .	4

(La Camera approva).

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Sapio 15.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Angelo. Ne ha facoltà.

GUIDO D'ANGELO. Signor Presidente, vorrei invitare l'onorevole Sapio a ritirare i suoi articoli aggiuntivi 15.01, 15.02 e 15.03. L'VIII Commissione si sta occupando della questione, nel quadro di un parere (su cui sono relatore) sul decreto delegato di recepimento della direttiva CEE n. 440/89. In tale ambito, si è chiesto al Governo di esaminare queste proposte emendative, che già furono presentate nella seduta del 24 aprile 1991 sul disegno di legge n. 5541. In quella occasione il Governo manifestò la sua disponibilità ad accogliere il contenuto di tali proposte di modifica. In considerazione di ciò, la questione potrà quindi essere esaminata dal Governo nel quadro dell'attuazione della direttiva CEE n. 440/89. Vorrei dunque in questa sede ribadire all'onorevole Sapio e agli altri firmatari l'invito a ritirare i tre articoli aggiuntivi a cui ho fatto riferimento.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo in effetti confermare quanto ha appena affermato l'onorevole D'Angelo. I tre articoli aggiuntivi affrontano infatti questioni che concernono il decreto delegato di recepimento della direttiva CEE n. 440/89. Confermo anche un prece-

dente pronunciamento del Governo in materia, nel senso che il contenuto di questi tre articoli aggiuntivi è in linea di massima condivisibile. Si tratta logicamente di verificarlo più puntualmente; credo tuttavia che nella sostanza tale contenuto possa essere recepito nel decreto delegato cui ho fatto riferimento. In questa sede sarebbe quindi opportuno non affrontare questa materia. Mi associo pertanto anch'io alle richieste dell'onorevole D'Angelo, invitando i presentatori degli articoli aggiuntivi Sapio 15.01, 15.02 e 15.03 a ritirarli.

PRESIDENTE. Onorevole Sapio, accoglie l'invito a ritirare i suoi articoli aggiuntivi?

FRANCESCO SAPIO. Dopo le assicurazioni del Governo e l'impegno del collega D'Angelo a tener conto delle nostre proposte emendative in sede di formulazione del parere sul decreto delegato di recepimento della direttiva comunitaria n. 440/89, il gruppo comunista-PDS non può che accogliere l'invito: ritiro quindi i miei articoli aggiuntivi 15.01, 15.02 e 15.03, che tra l'altro (lo voglio ricordare all'Assemblea) erano l'espressione dell'impegno del nostro gruppo a ricercare un difficile coordinamento tra varie leggi che vengono in qualche modo modificate dalla direttiva comunitaria citata. Mi riferisco alle leggi n. 55 del 1990 e n. 584 del 1977. Affrontiamo i problemi dell'identificazione della categoria prevalente — che è una questione molto delicata — della disciplina della modifica dei raggruppamenti di impresa e del fallimento delle imprese consorziate.

Si tratta di questioni molto delicate sulle quali sarà opportuno che il Governo, e poi la nostra Commissione, all'atto della formulazione del parere, svolgano ulteriori approfondimenti.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Tessari?

ALESSANDRO TESSARI. Presidente, ho un po' meno fiducia del collega Sapio nelle promesse del Governo, quindi faccio miei gli articoli aggiuntivi Sapio 15.01, 15.02 e 15.03.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Tessari. Passiamo ai voti.

### Votazioni nominali.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sapiro 15.01, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Tessari, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	348
Votanti . . . . .	344
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	173
Hanno votato sì . . . . .	125
Hanno votato no . . . . .	219

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sapiro 15.02, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Tessari, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	347
Votanti . . . . .	343
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	172
Hanno votato sì . . . . .	120
Hanno votato no . . . . .	223

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sapiro 15.03, ritirato dai presenta-

tori e fatto proprio dall'onorevole Tessari, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	344
Votanti . . . . .	339
Astenuti . . . . .	5
Maggioranza . . . . .	170
Hanno votato sì . . . . .	122
Hanno votato no . . . . .	217

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI**

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	352
Votanti . . . . .	344
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	173
Hanno votato sì . . . . .	11
Hanno votato no . . . . .	333

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Barbera 17.1, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini. Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che non insista per la votazione.

**ALESSANDRO TESSARI.** Faccio mio l'emendamento Barbera 17.1, signor Presidente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tessari.

Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barbera 17.1, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Tessari, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	344
Maggioranza . . . . .	173
Hanno votato sì . . . . .	122
Hanno votato no . . . . .	222

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	345
Maggioranza . . . . .	173
Hanno votato sì . . . . .	118
Hanno votato no . . . . .	227

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gorgoni 18.1 e Russo Franco 18.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Signor Presidente, con tali emendamenti si vuole sopprimere l'articolo 18 perché in esso si affronta materia estranea al decreto ed anche ampiamente in contrasto

con quanto la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici sta elaborando rispetto al piano di edilizia residenziale.

Tale articolo 18 prevede che, per favorire la mobilità del personale (il riferimento è ai dipendenti pubblici), vengano stanziati mille miliardi per interventi nell'ambito dell'edilizia residenziale, sia agevolata, sia sovvenzionata, senza che vi sia la connessione con l'amministrazione della giustizia richiesta esplicitamente nell'ambito di questo decreto. Il tutto, ovviamente, viene gestito dal CER — di cui, lo ricordo, il ministro dei lavori pubblici Prandini è presidente — e con procedure accelerate, almeno per quanto riguarda le modalità ed i tempi di attuazione.

Sono convinta che prevedere nell'ambito di questo decreto-legge una spesa di mille miliardi — mentre si invoca il risanamento della finanza pubblica e dopo che la Commissione competente, in sede referente, ha già approvato un testo per un piano organico di edilizia residenziale (che prevede tra l'altro il 35 per cento del recupero della spesa) — configuri un modo di procedere teso ad aggirare le normali procedure.

Voglio inoltre segnalare che almeno 300 miliardi dei finanziamenti previsti nel decreto vengono prelevati dai famosi fondi GESCAL, i cui contributi sono versati dai lavoratori dipendenti. È dunque quanto meno anomalo che una quota fissa di questi finanziamenti vada a beneficio dei dipendenti pubblici mentre non è ancora chiaro quali vantaggi otterranno i lavoratori dipendenti privati che hanno contribuito in maniera sostanziale a versare i relativi contributi.

Tale problema era stato sollevato già in altre occasioni e su di esso era stato raggiunto un certo consenso. La Commissione della quale faccio parte ha esaminato per quasi due anni il piano organico di edilizia residenziale ed ha avuto modo di sollevare forti perplessità sul modo di procedere che ho appena illustrato. Siamo al paradosso: mentre si invoca un contenimento razionale della spesa, al tempo stesso si bloccano poco prima dell'approvazione provvedimenti organici, credibili e che indicano modalità di spesa corrette, coerenti e trasparenti rispetto a quelle previste dall'attuale legislazione. Probabilmente sono in molti ad accorgersi di quanto sta avvenendo, ma si

fa finta di nulla, in nome del diritto di veto reciproco.

In altre parole, con questo articolo sta per essere stanziato un finanziamento di mille miliardi a favore del CER, e quindi del ministro dei lavori pubblici Prandini. Avremo altre sedi ed altre occasioni per denunciare altri casi in cui non si rispettano le leggi, per esempio quelle in materia di appalti.

In conclusione, a me pare sbagliato voler inserire in maniera surrettizia un finanziamento di mille miliardi in un decreto-legge che ha altri obiettivi, e nel quale poi si fa riferimento a dipendenti pubblici in modo generico, e non ad esigenze di servizio connesse con l'amministrazione della giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

**GAETANO GORGONI.** Signor Presidente, i repubblicani concordano con quanto ha testé detto la collega Donati. Desidero comunque far presente che l'articolo 18 (in particolare il suo primo comma) è estremamente generico e confuso, al punto che non si comprende che cosa abbia a che fare con la lotta alla criminalità organizzata. Esso recita: «Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali trasferiti per esigenze di servizio».

Una simile disposizione vale per tutti i dipendenti statali e — lo ripeto — non ha nulla a che fare con la lotta alla criminalità. Si tratta dunque di una maniera surrettizia per introdurre nel decreto-legge una materia assolutamente estranea. È davvero un modo inaccettabile di legiferare: stiamo ancora una volta trasformando un decreto in un «provvedimento-omnibus», e noi repubblicani siamo decisamente contrari.

Pertanto, nel caso in cui dovesse essere respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 18, dichiaro sin d'ora che voteremo a favore dell'emendamento Cecchetto Coco, con il quale si introduce un legame tra le disposizioni in oggetto e la lotta alla criminalità organizzata.

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le osservazioni sviluppate dai colleghi, che ribadivano per altro valutazioni già svolte in altri momenti del dibattito sul decreto-legge all'esame dell'Assemblea. Penso che se accettassimo l'emendamento Cecchetto Coco 18.5 — e chiedo perciò alla Commissione di valutare l'opportunità di pronunciarsi su questo mio suggerimento — potremmo venire incontro alle preoccupazioni che, come altri colleghi, ha testé esposto il collega Gorgoni circa la necessità di finalizzare più strettamente il programma straordinario di edilizia residenziale alle esigenze di lotta alla criminalità. Queste ultime richiedono, infatti, una mobilità del personale che, allo stato degli atti, è di difficilissima attuazione, per una ragione molto semplice: la carenza di abitazioni di servizio, soprattutto in zone particolarmente disagiate.

Per queste ragioni, modificando il parere precedentemente espresso esprimo parere favorevole sull'emendamento Cecchetto Coco 18.5.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Signor ministro, nonostante la simpatia e la stima che ho per lei, forse la mia cattiva educazione mi porta a dire che siamo di fronte a un fatto davvero vergognoso.

Lei, signor ministro, ha ragione quando dice che occorre provvedere urgentemente alla carenza di alloggi per il personale legato al comparto giustizia. Penso, però, che nessun deputato negherebbe l'urgenza ad un provvedimento *ad hoc*, affiancato al decreto in esame ed elaborato sulla base delle motivazioni che lei ha esposto or ora. Non c'è nessun motivo per infilare nel decreto in esame uno strumento che consentirà al ministro a ciò preposto di gestire in maniera discrezionale e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

poco trasparente una enorme massa di miliardi.

Si abbia allora il coraggio di dire che il decreto-legge — che reca il titolo: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» — tutto è tranne che un contributo alla trasparenza!

Lei, signor ministro, se lo avesse presentato, avrebbe già portato a casa un disegno di legge ordinario in materia, visto che non esiste ostilità pregiudiziale da parte di nessuno. Mentre si può capire che i mafiosi possono scappare se il decreto non viene approvato — e questo è il quarto! — non si capisce perché tanta urgenza per gli alloggi.

Credo che il Parlamento avrebbe già potuto varare una legge ordinaria in materia.

L'estraneità del contenuto dell'articolo 18 rispetto alla restante parte del provvedimento è evidente. Ma la cosa peggiore è la chiara volontà di consentire anche la gestione dei mille miliardi destinati a questa edilizia... paragiudiziaria ad uno dei più grandi gestori della cosa pubblica e delle finanze pubbliche, il ministro Prandini, vorace quant'altri mai.

Per queste ragioni, essendo contrario all'articolo 18, voterò a favore degli emendamenti interamente soppressivi Gorgoni 18.1 e Russo Franco 18.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gorgoni 18.1 e Russo Franco 18.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	323
Votanti . . . . .	320
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	161
Hanno votato sì . . . . .	138
Hanno votato no . . . . .	182

(La Camera respinge).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coro 18.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, se ho ben capito il ministro Scotti è favorevole all'emendamento Cecchetto Coro 18.5, che ha lo scopo di finalizzare in modo molto preciso i programmi straordinari di edilizia residenziale in oggetto, limitando la discrezionalità nella gestione dei fondi e la possibilità che attraverso questo programma straordinario possano avvenire ulteriori devastazioni del territorio o uno sviluppo incontrollato dell'edilizia residenziale.

Poiché però la Commissione aveva espresso parere contrario, vorrei sapere dal relatore se essa intenda modificare ora tale parere, accogliendo l'indicazione del Governo circa l'emendamento Cecchetto Coco 18.5.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione è disponibile ad esprimere parere favorevole sull'emendamento Cecchetto Coco 18.5, purché venga soppresso l'inciso: «il cui buon andamento è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata».

La Commissione ed il relatore sono del parere che l'emendamento debba essere modificato in tale senso. Oltretutto la sua attuale formulazione non regge neanche da un punto di visto sintattico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, abbiamo votato a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 18, ritenendo tale articolo estraneo alla materia del decreto, e saremmo ora disponibili ad accogliere l'emendamento Cecchetto Coco 18.5. Riteniamo però che esso non debba essere riformulato nel senso suggerito dal relatore, perché ciò equivarrebbe di fatto al mantenimento del testo dell'articolo 18.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

D'altra parte, l'emendamento Cecchetto Coco 18.5, nella sua attuale formulazione, è troppo generico ed in effetti farebbe rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Parlando di amministrazioni dello Stato «il cui buon andamento è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata» si potrebbe fare riferimento ad una qualsiasi amministrazione che si ritiene debba funzionare in una certa regione per arginare il fenomeno della criminalità organizzata, tenuto conto che si tratta, come abbiamo già detto più volte, non di un problema di ordine pubblico bensì di una questione di carattere sociale ed istituzionale.

Sarebbe perciò necessaria una diversa formulazione dell'emendamento Cecchetto Coco 18.5 che facesse riferimento alla funzione svolta dai dipendenti che devono godere di questi alloggi. In effetti, una delle obiezioni che abbiamo sempre mosso a questo articolo attiene all'esistenza di un riferimento generico ai dipendenti pubblici, in base al quale potrebbe godere di questi alloggi un qualunque dipendente pubblico, anche un impiegato delle poste o del catasto.

Le obiezioni fino ad ora sollevate in merito all'articolo 18 potrebbero essere superate attraverso una riformulazione dell'emendamento che facesse riferimento alla funzione che svolge il dipendente pubblico, nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata (si dovrebbe trattare pertanto di magistrati, forze dell'ordine, eccetera) e in rapporto alle aree di maggior rischio, come ad esempio la Calabria, la Sicilia, la Campania, eccetera.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

**GAETANO GORGONI.** Signor Presidente, condivido parzialmente quanto è stato appena detto dal collega Bargone. Se infatti eliminiamo l'inciso a cui faceva riferimento il relatore, viene meno la ragione per la quale l'emendamento Cecchetto Coco 18.5 è stato presentato.

In altri termini, ciò che lamentiamo è che l'articolo 18, nell'attuale stesura, interessa materia estranea alla legge che stiamo approvando. Per ricondurlo alla materia in di-

scussione è necessario mantenere proprio quell'inciso che il collega Egidio Alagna vorrebbe eliminare.

Per questa ragione, dunque riteniamo che l'emendamento Cecchetto Coco 18.5 debba rimanere così com'è. Soltanto così ha ragione d'essere, altrimenti si ritorna alla versione dell'articolo 18 nel testo del Governo, che noi non accettiamo in alcun modo e riteniamo totalmente inutile.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Signor Presidente, anche in base alle osservazioni dell'onorevole Bargone, propongo una ulteriore riforma dell'emendamento Cecchetto Coco il 18.5. Dopo le parole: « Per favorire la mobilità del personale » si potrebbe aggiungere le seguenti: « impegnato nella lotta alla criminalità organizzata »; ed eliminare invece le parole: « il cui buon andamento è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata ».

In tal modo ovvieremmo alle eccezioni sollevate dall'onorevole Bargone; e credo che l'onorevole Gorgoni potrebbe accettare una simile dizione.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal relatore.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, com'è noto, non possiamo più presentare emendamenti ma dobbiamo limitarci ad aderire o meno alle proposte di modifica della Commissione.

Non siamo però convinti della riformulazione proposta dal relatore, perché l'inciso contenuto nell'emendamento Cecchetto Coco 18.5 recita: « il cui buon andamento » — che è un criterio per lo sviluppo del programma straordinario di edilizia residenziale — « è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata... ». Passeremo così da uno « strettamente necessario » ad un « impegnato », che ci pare comunque una dizione più generica.

Da questo punto di vista mi pare che il Governo si sia dimostrato più sensibile alle nostre esigenze del relatore. Per questo, signor Presidente, se fosse accolta la riformulazione

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

del relatore, verrebbe meno un criterio molto importante contenuto nel nostro emendamento.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, propongo una riformulazione dell'emendamento Cecchetto Coco 18.5, nel senso di sopprimere le parole da: «il cui buon andamento», fino alla fine e di sostituirle con le seguenti: «con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio, conseguenti a necessità di efficienza e buon andamento delle amministrazioni interessate». Con una previsione di questo genere si potrebbe raggiungere la finalità che era stata indicata nell'emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'intervento del ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, volevo far presente il fatto che, se non si parla più di impegno «alla lotta alla criminalità organizzata», non si comprende poi a quali dipendenti dello Stato si faccia riferimento. Allora, se si vuole far riferimento ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, lo si deve dire espressamente; altrimenti, tale previsione varrà per tutti i dipendenti dello Stato. Questo non è l'obiettivo che vogliamo raggiungere!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, mi parrebbe essenziale che venisse chiarita nella norma in discussione la finalizzazione alla lotta alla criminalità organizzata.

Mi era parso di sentire dall'intervento del ministro Scotti alcune osservazioni molto puntuali su questo aspetto, che mi trovavano perfettamente d'accordo. Invece, nel testo che egli ha poc'anzi proposto, non è inclusa la finalizzazione alla lotta alla criminalità organizzata. In tal caso, non potrei aderire alla proposta del Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Signor Presidente, propongo una riformulazione dell'emendamento Cecchetto Coco 18.5, nel senso di sostituire le parole «il cui buon andamento è strettamente necessario» con le parole «quando è strettamente necessario».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicotra.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Cecchetto Coco 18.5 se intendano accedere alla riformulazione testé proposta dall'onorevole Nicotra, a nome della Commissione.

FRANCO RUSSO. Sì, signor Presidente.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Anch'io concordo sulla formulazione proposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Cecchetto Coco 18.5, nel testo riformulato?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.5, nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	316
Votanti . . . . .	238
Astenuti . . . . .	78
Maggioranza . . . . .	120
Hanno votato sì . . . . .	233
Hanno votato no . . . . .	5

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	311
Maggioranza . . . . .	156
Hanno votato sì . . . . .	9
Hanno votato no . . . . .	302

Sono in missione 18 deputati.

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coco 18.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Signor Presidente, mi scuso con i colleghi se sto abusando del loro tempo, ma mi sembra coerente con il contenuto dell'emendamento precedentemente approvato, che collegava l'avviamento di un programma straordinario di edilizia residenziale alla specifica finalità della lotta alla criminalità organizzata ed alle esigenze di servizio (ed anche se ciò permetterà soltanto un controllo *a posteriori* più serio rispetto a quello contemplato dalla formulazione precedente, assai generica), ridurre conseguentemente gli stanziamenti che possono essere adottati in via straordinaria a tale scopo.

Se in precedenza la somma era di 900 miliardi in relazione a tutti i dipendenti pubblici, senza alcuna distinzione fra coloro che sono impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e gli altri, credo che ora sarebbe opportuno ridurre tale somma. Tra l'altro, mi sembra che lo stanziamento sia ampiamente sovradimensionato in relazione all'adozione di piani di edilizia residenziale a favore dei dipendenti pubblici la cui attività sia necessaria per la lotta contro la criminalità organizzata: si tratta infatti di circa mille miliardi.

Mi auguro pertanto che, dopo l'approvazione dell'emendamento ricordato, si apporti una riduzione agli stanziamenti indicati; ciò sarebbe coerente con l'attuazione di un piano straordinario rigidamente finalizzato. In caso contrario, saremmo di fronte ad una vera e propria consegna di mille miliardi, somma che determinerà in concreto che cosa si costruirà. Mi pare che, a tale proposito, l'astensione del gruppo comunista-PDS sull'emendamento in questione abbia un significato inequivocabile, tenuto conto degli interessi imprenditoriali che in realtà sono in campo dietro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	307
Votanti . . . . .	306
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	154
Hanno votato sì . . . . .	100
Hanno votato no . . . . .	206

Sono in missione 18 deputati.

*(La Camera respinge).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Avverto che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 18:

*Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di 18 annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo.

18.14 (*nuova formulazione*)

La Commissione

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio».

18.13.

La Commissione

**PRESIDENTE.** Il relatore ha qualcosa da aggiungere?

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Raccomando l'approvazione degli emendamenti 18.14 e 18.13 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione?

**GIULIO FERRARINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo accetta gli emendamenti 18.14 e 18.13 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.14 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BARGONE.** Signor Presidente, i deputati del gruppo comunista-PDS voteranno a favore dell'emendamento 18.14 della Commissione, coerentemente al comportamento seguito nel corso delle precedenti votazioni.

Vorrei ricordare alla collega Donati — che evidentemente era distratta — che il nostro gruppo ha votato a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 18. Abbiamo già spiegato che l'emendamento Cecchetto Coco 18.5 aveva qualche problema di formulazione. Ci siamo astenuti perché, così come è stata approvata, quella proposta di modifica introduce addirittura un nuovo criterio per i contratti di locazione. Si tratta di una formulazione assolutamente inconcepibile poiché, invece di essere rapportata a una determinata funzione, quella norma interessa i soggetti legati alla lotta contro la criminalità organizzata.

In sostanza, riteniamo sia un criterio assolutamente aleatorio, certamente non opportuno per investimenti di tale natura. Ci siamo astenuti proprio perché sono stati così introdotti meccanismi assolutamente ingestibili per il Governo e per chiunque debba amministrare gli investimenti avviati con l'emendamento. Il nostro voto di astensione, dunque, è un'espressione di rispetto per la lingua italiana e si muove in coerenza con l'orientamento già espresso dal gruppo comunista-PDS, che intende tutelare gli interessi generali.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Signor Presidente, non voglio entrare nel merito delle questioni sollevate poc'anzi dal collega Bargone.

Per quanto riguarda l'emendamento

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

18.14 della Commissione, si parla di contributi concessi «a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di 18 annualità costanti». Sono convinto che quanti operano nel comparto della giustizia siano cittadini in prima linea e sappiamo tutti a quali disagi essi vanno incontro. Tuttavia, l'introduzione di criteri di discrezionalità o di indubbio favoritismo a fronte della massa dei cittadini italiani che rispetto al problema della casa versano in situazioni drammatiche e che soprattutto non riescono a trovare nessuno disposto a concedere 18 annualità costanti (se pensiamo alle richieste delle banche per quanto riguarda i mutui anche per la prima casa), sembra anche una scelta sospetta. Tanto da indurmi a votare contro l'emendamento 18.14 della Commissione.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei soltanto far presente che la nuova formulazione dell'emendamento 18.14 della Commissione offre un'opportunità in più, per altro in armonia con un provvedimento approvato in sede di VIII Commissione, la legge n. 330, che prevede questa possibilità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 18.14 (*nuova formulazione*) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	311
Astenuti	10

Maggioranza	156
Hanno votato sì	290
Hanno votato no	21

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	320
Astenuto	1
Maggioranza	161
Hanno votato sì	108
Hanno votato no	212

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.9, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e Votanti	311
Maggioranza	156
Hanno votato sì	9
Hanno votato no	302

Sono in missione 18 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.10, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	319
Astenuto	1

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Maggioranza . . . . . 160  
 Hanno votato *sì* . . . . . 8  
 Hanno votato *no* . . . . . 311

(*La Camera respinge*).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coco 18.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Con l'emendamento in esame si propone di sancire alcuni vincoli in relazione alla facoltà concessa al comma 5-bis dell'articolo 18, relativa ad atti di concessione, con destinazione finalizzata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle aziende autonome statali. Si vuole evitare che sia dato il via libera ad alcune iniziative senza che sia stata assunta alcuna decisione e mentre è in corso un dibattito abbastanza vivace in Commissione finanze in merito alla vendita dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

Il comma 5-*quater* da noi proposto recita: «Non possono comunque essere ceduti ai sensi dei precedenti commi le aree facenti parte di boschi, foreste e destinate a parco o riserva, nonché gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle vigenti leggi in materia».

Ci auguriamo che nessuno, quando ha formulato il comma richiamato, avesse in mente la cessione dei beni da noi indicati. Tuttavia, considerati i tempi e i problemi di finanza pubblica (sembra che la vendita del patrimonio dello Stato, anche se si tratta di briciole rispetto ai finanziamenti che sarebbero necessari, costituisca l'unica soluzione per risolvere tutti i problemi; si veda il provvedimento n. 5000, in discussione presso la Commissione finanze), gradiremmo che venisse espresso un parere favorevole, che avrebbe semplicemente un carattere esplicativo di norme attualmente vigenti, per la tutela di beni che a nostro giudizio in qualunque caso non possono essere ceduti e non far più parte del patrimonio dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo del MSI-destra nazionale considerano l'emendamento Cecchetto Coco 18.11 non solo utile ma anche necessario.

È ormai tempo di salvaguardare, di difendere il salvabile. L'Italia è continuamente devastata sia da elementi naturali, a volte impietosi, sia dalla mano dell'uomo che tenta, bruciando boschi e tagliando alberi, di rendere sempre più precaria la situazione del territorio nazionale.

È giusto che non possano essere venduti beni di valore artistico, non solo perché rappresentano la cultura, la civiltà e la grandezza di un popolo, ma anche perché sono beni fruibili e redditizi: penso innanzitutto al turismo.

Alienare il patrimonio artistico vuol dire rinnegare la parte migliore del nostro popolo. Voteremo pertanto a favore dell'emendamento Cecchetto Coco 18.11.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

**Votazioni nominali.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.11, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	312
Votanti . . . . .	310
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	156
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	120
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	190

Sono in missione 18 deputati.

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 18.13 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	302
Votanti . . . . .	295
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	148
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	276
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	19

Sono in missione 18 deputati.

(La Camera approva).

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorgoni 18.2

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poggiolini. Ne ha facoltà.

**DANILO POGGIOLINI.** Con questo emendamento si intendono sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 18 i quali, oltre a rappresentare materia completamente estranea all'oggetto del provvedimento, sono anche profondamente ingiusti. Reiterare il decreto-legge ha significato ridiscutere più volte dello stesso argomento, consentendo di mettere a nudo informazioni non esatte fornite anche dal Governo.

I commi 6 e 7 dell'articolo 18 sono volti ed obbligare gli enti autonomi comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza ed assistenza per professionisti e non chiedono contributi allo Stato, a costruire o ad acquistare, nella misura del 40 per cento dei fondi a disposizione, immobili da destinare a dipendenti dello Stato.

Già nel corso della discussione sul precedente decreto-legge ponemmo la questione e il rappresentante del Governo ci disse che si trattava del 40 per cento dei fondi destinati ad investimenti immobiliari che per legge sono solo del 10 per cento. Quindi, a suo parere, si trattava di una percentuale non rilevante: il 40 per cento del 10 per cento. A questo punto i rappresentanti del gruppo comunista-PDS fecero venir meno il loro appoggio sostenendo che aveva ragione il Governo, trattandosi di poca cosa. La reiterazione del decreto ci ha consentito di effettuare le opportune verifiche in seguito alle

quali abbiamo scoperto che non è affatto vero che solo il 10 per cento sia destinato all'investimento immobiliare. Effettivamente per un anno la legge finanziaria lo ha previsto, ma ciò non si è più ripetuto.

Onorevoli colleghi, ci stiamo accingendo a votare una norma secondo la quale enti autonomi che non chiedono contributi allo stato, che gestiscono la loro attività con bilanci in pareggio ed erogano pensioni ai loro contribuenti devono procedere ad investimenti non redditizi a favore dei dipendenti dello Stato. Non dico che non si debbano dare alloggi ai dipendenti dello Stato, ma non comprendo perché gli oneri debbano ricadere sugli avvocati, gli ingegneri, i medici e altri professionisti.

Ho già ricordato in una diversa circostanza, e lo ricordo ancora oggi, che noi abbiamo sollevato tale questione anche nella Commissione bicamerale per il controllo sull'attività degli enti gestori, richiamando con una lettera l'attenzione del Presidente del Consiglio sull'argomento. Ripeto, non si comprende per quale motivo si debbano costringere ad investimenti non redditizi gli enti di previdenza autonomi dei professionisti italiani che hanno una buona gestione.

A parte il fatto che, secondo me, sarebbe anche di difficile realizzazione.

Al comma 6 dell'articolo 18 si prevede che gli enti che gestiscono forme di previdenza e di assistenza siano tenuti ad utilizzare una certa somma per la costruzione e l'acquisto di immobili, tenendo conto dell'intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

Pensate all'ente di assistenza degli infermieri o dei veterinari che deve andare a verificare la consistenza abitativa per investimenti che non sono redditizi!

Credo che nulla ci impedisca di correggere un errore compiuto in precedenza (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coloni. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLONI.** Signor Presidente, mi auguro che la Commissione e il Governo siano favorevoli alla posizione illustrata dall'onorevole Poggiolini. Siamo alla vigilia del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

la riforma pensionistica, ed uno dei punti fondamentali che devono emergere con trasparenza è quello della gestione dei patrimoni.

Noi abbiamo consegnato al Parlamento una prima documentazione, dalla quale risulta che la gestione dei patrimoni, specialmente immobiliari, è quanto mai complessa e resa intricata e contraddittoria anche da norme di questo tipo.

Pertanto, non so se parlare a nome del mio gruppo — ma vedo l'onorevole Carrus acconsentire — esprimendo parere favorevole sull'emendamento Gorgoni 18.2. Vorrei che anche il Governo riconsiderasse la sua posizione, perché dalla norma in esame derivano poche finalità positive e molte complicazioni e alibi per una non trasparente gestione di un patrimonio molto rilevante (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e repubblicano*).

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, in effetti, nella formulazione della norma vi può essere un elemento di contraddizione: è vero che gli enti pubblici denominati sono tenuti ad utilizzare una parte dei loro investimenti in abitazioni da dare in locazione ad equo canone, però è anche vero che detti enti operano investimenti, al di là dei limiti imposti dalla legge, in altri settori più redditizi dell'abitazione, come ad esempio gli uffici o il terziario in genere.

Pertanto, l'attuale formulazione potrebbe lasciar intendere che il 40 per cento dei fondi si riferisca all'insieme degli investimenti compiuti da questi enti, sia per abitazioni sia per altre attività. Il Governo sarebbe disponibile ad una specificazione che chiarisca che nella norma si fa riferimento al 40 per cento degli investimenti immobiliari destinati ad abitazioni, escludendo le altre attività.

PRESIDENTE. Avverto che a seguito dell'intervento del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 50,

comma 2 del regolamento, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

DANILO POGGIOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANILO POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei chiarire che non esiste una percentuale di investimenti destinata alle abitazioni. Gli enti pubblici in questione sono liberi di investire dove meglio credono, in rapporto naturalmente al migliore investimento che il mercato offre.

Già la volta precedente si è fatto riferimento ad una legge che valeva per un anno; ora si fa riferimento ad una ipotetica quota da destinare ad investimenti abitativi. Questo obbligo non esiste: gli enti sono autonomi nella loro gestione, ma noi, così facendo, andiamo ad imbrigliarli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 18.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	311
Votanti . . . . .	302
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	152
Hanno votato sì . . . . .	96
Hanno votato no . . . . .	206

Sono in missione 18 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecchetto Coco 18.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	317
Maggioranza . . . . .	159
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	9
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	308

(*La Camera respinge*).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bulleri 18.3.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, modificando il parere precedentemente espresso, la Commissione è favorevole all'emendamento Bulleri 18.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Bulleri 18.3, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulleri 18.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	321
Votanti . . . . .	316
Astenuti . . . . .	5
Maggioranza . . . . .	159
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	309
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	7

(*La Camera approva*).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sapiro 22.1, ritirato que-

sta mattina dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che non insista per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bargone 22.2, ritirato questa mattina dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini. Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che non insista per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bargone 22.3, ritirato questa mattina dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che non insista per la votazione.

Avverto che i presentatori hanno riformulato l'emendamento Sapiro 22.4, recependo un invito in tal senso della Commissione.

L'emendamento, nella nuova formulazione, è del seguente tenore:

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui all'articolo 18, comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale è prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera».

22. 4. (*nuova formulazione*)

Sapiro, Recchia, Bargone, Ciconte, Orlandi, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Sinatra, Violante.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Sapiro 22.4? (*nuova formulazione*)?

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. La Commisio-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

ne esprime parere favorevole, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapiro 22.4 (*nuova formulazione*), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	319
Votanti . . . . .	317
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	159
Hanno votato sì . . . . .	314
Hanno votato no . . . . .	3

(*La Camera approva - Commenti del deputato Maceratini*).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 22.7 della Commissione.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

GIULIO MACERATINI. Votano e non ci sono! Sono fantasmi!

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	318
Votanti . . . . .	313
Astenuti . . . . .	5

Maggioranza . . . . . 157

Hanno votato sì . . . . . 311

Hanno votato no . . . . . 2

(*La Camera approva*).

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, ricordo che il voto è personale!

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bargone 22.5, ritirato questa mattina dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che non insista per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sapiro 22.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Intervengo, signor Presidente, per segnalare all'Assemblea un fatto particolare. Con il recepimento della direttiva CEE 440/89 si modifica la legge n. 584 del 1977 per gli appalti delle opere di importo superiore ai 5 milioni di ECU; dovremmo per altro lasciare comunque in vita le norme della legge n. 584 che disciplinano gli appalti di opere di importo inferiore a 5 milioni di ECU. Se non si approva il mio emendamento, giovedì prossimo, quando adotteremo il parere per il recepimento della direttiva CEE 440, si creerà un vuoto legislativo, non si saprà cioè come disciplinare gli appalti di opere per importi inferiori a 5 milioni di ECU.

D'altra parte, e ciò crea ulteriore confusione, al Senato è in discussione il disegno di legge n. 2487 che reca norme generali in materia di opere pubbliche. In quel provvedimento viene nuovamente disciplinata la materia relativa proprio agli appalti di opere di importo inferiore a 5 milioni di ECU, già disciplinata dalla legge n. 584. E solo successivamente si abrogano gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge n. 584.

In conclusione, quindi, se non si approva l'emendamento 22.6, di cui sono primo firmatario, si creerà un vuoto legislativo in attesa che venga definitivamente approvato il provvedimento organico che reca le nuove disposizioni in materia di appalti (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapiro 22.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione - Proteste del deputato Servello).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti . . . . .	300
Votanti . . . . .	297
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	149
Hanno votato sì . . . . .	121
Hanno votato no . . . . .	176

Sono in missione 18 deputati.

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, poco fa sono intervenuto, nel corso della votazione, per segnalare che almeno 4 o 5 colleghi che risultano votanti non sono in realtà presenti (*Commenti*)... Ripeto: vi erano 4 o 5 colleghi assenti che risultavano votanti! La Presidenza non ha ritenuto di dare rilievo alla mia segnalazione, e non ha disposto alcun controllo al riguardo. A questo punto io chiedo che si vada a controllare se i colleghi in questione sono realmente presenti.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, ho poc'anzi ricordato che il voto è personale. È infatti poco serio che non si faccia il proprio dovere, ed è ancora più triste che lo si faccia per conto terzi. Assicuro che la Presidenza ha comunque vigilato sulla regolarità della votazione, il cui esito è stato peraltro proclamato.

Terrò comunque per le successive votazioni nel debito conto ogni tempestiva segnalazione d'irregolarità.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente,

nel quarto settore da destra sono stati espressi in una fila cinque voti. Giusto adesso sta inserendosi il terzo collega: come è noto, il cinque non sta nel tre!

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, come ho già precisato l'esito della votazione è stato proclamato; un intervento quale il suo può servire solo a futura memoria, ma non modificare un risultato. Circa i comportamenti che lei lamenta, devo dire che li considero negativamente. Rivolgo comunque ai colleghi l'invito a non esorbitare dalle proprie competenze personali.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Sapiro 22.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. L'articolo aggiuntivo Sapiro 22.01 a nostro avviso merita di essere sostenuto e noi esprimeremo su di esso un voto favorevole.

Esso cerca di introdurre una serie di criteri capaci di realizzare, dal punto di vista delle finalità che con questo decreto ci proponiamo di raggiungere, ulteriori garanzie e maggiore trasparenza nella complessa e delicata materia degli appalti.

Ritengo che il problema vada seguito con attenzione. Francamente non capisco perché il relatore, che è così aperto e disponibile a raccogliere i suggerimenti provenienti dai banchi dell'opposizione, abbia espresso un parere negativo su questo articolo aggiuntivo.

Sarei grato al caro collega Alagna se volesse fornirci un chiarimento in proposito, perché ho visto che in altre occasioni ha immediatamente colto la giustezza di talune tesi, facendole proprie. Quindi vorrei invitarlo anche in questo caso ad accogliere l'articolo aggiuntivo, che non è della mia parte politica, anche se obiettivamente condivisibile. Quindi oltre ad annunziare — come ho già fatto — il voto favorevole dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale, mi permetto di chiedere al relatore di approfondire il tema e di esprimere un giudizio diverso da quello già dato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sapio 22.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Il deputato segretario, onorevole Franchi, mi fa rilevare che nell'ultima fila del quinto settore da destra sono stati espressi voti in numero superiore ai presenti. Dispongo pertanto che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti *(I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente)*.

Avverto che dagli accertamenti svolti non sono emerse irregolarità.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 20,55,  
è ripresa alle 21,55.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora e apprezzate le circostanze, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

FRANCO CILIBERTI. Chiediamo di votare.

GIANFRANCO ORSINI. Siamo qui per votare!

GUIDO MARTINO. No! Votazione!

PRESIDENTE. Posso capire questo loro empito volontaristico, onorevoli colleghi, ma ricordo che si tratta di un potere del Presidente.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 10 luglio 1991, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2808. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa *(approvato dal Senato)* (5768).  
— *Relatore:* Alagna.

*(Relazione orale).*

3. — *Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

S. 2809. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica *(approvato dal Senato)* (5807).

— *Relatore:* Gei.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2809. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica *(approvato dal Senato)* (5807).

— *Relatori:* Aiardi e Usellini.

*(Relazione orale).*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2818. — Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno *(approvato dal Senato)* (5769).

— *Relatore:* Savino.

*(Relazione orale).*

**La seduta termina alle 22.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AD INTERIM  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
ore 0,45 del 10 luglio 1991.*

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

---

COMUNICAZIONI

### **Missioni valedoli nella seduta del 9 luglio 1991**

Piero Angelini, Aniasi, Astori, Babbini, Battistuzzi, Bodrato, Bonino, Carlo Casini, Caveri, D'Aquino, De Luca, D'Onofrio, Duce, Fausti, Foti, Lega, Martino, Michellini, Rauti, Rebullà, Ricciuti, Romita, Sacconi, Santonastaso, Scovacricchi, Silvestri, Spini.

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria degli Istituti fisioterapici ospedalieri per gli esercizi dal 1986 al 1989 (Doc. XV, n. 202).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 3 luglio 1991, ha trasmesso copia del rapporto su «L'export delle piccole e medie imprese», approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 25 giugno 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 5 luglio 1991, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di formazione dei medici specialisti.

Tale documento è deferito, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari Sociali) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 7 settembre 1991.

Il ministro della Difesa, con lettera in data 8 luglio 1991, ha inviato, a termini dell'articolo 1, comma 1.b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma di A/R SME 03B1203/N per l'acquisizione di un carro di 2ª generazione (Ariete).

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 agosto 1991.

### **Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunica-

zione della nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla IX Commissione permanente (Trasporti).

#### **Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 luglio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza emessa dal ministro dei trasporti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Tramissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 4 luglio 1991 ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 27 giugno e del 4 luglio 1991.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di una interpellanza e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione con risposta in Commissione dell'onorevole Ferrandi ed altri n. 5-00760, pubblicata nel resoconto sommario del 15 giugno 1988 è stata sottoscritta anche dal deputato Nappi.

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

---

F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

## ELENCO N. 1 (DA PAG. 85349 A PAG. 85362)

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	5768 em.1.13		21	262	142	Resp.
2	Nom.	5768 em. 1.13		17	296	157	Resp.
3	Nom.	em. 1.14		17	296	157	Resp.
4	Nom.	em. 1.15		16	291	154	Resp.
5	Nom.	em. 1.16	1	14	285	150	Resp.
6	Nom.	em. 1.1		6	300	154	Resp.
7	Nom.	em. 1.2	2	107	190	149	Resp.
8	Nom.	em. 1.17	85	14	185	100	Resp.
9	Nom.	em. 1.18	8	15	277	147	Resp.
10	Nom.	em. 1.19	3	15	278	147	Resp.
11	Nom.	em. 1.20		17	274	146	Resp.
12	Nom.	em. 1.3	Mancanza numero legale				
13	Nom.	em. 1.3		129	207	169	Resp.
14	Nom.	em. 1.4	93	37	196	117	Resp.
15	Nom.	em. 1.5 e 1.21		121	205	164	Resp.
16	Nom.	em. 1.12		17	306	162	Resp.
17	Nom.	em. 1.6	1	19	316	168	Resp.
18	Nom.	em. 1.7 e 1.22		122	216	170	Resp.
19	Nom.	em. 1.8 e 1.23		123	213	169	Resp.
20	Nom.	em. 1.24		123	225	175	Resp.
21	Nom.	em. 1.9 e 1.25	1	127	220	174	Resp.
22	Nom.	em. 1.10		132	212	173	Resp.
23	Nom.	em. 1.11		110	214	163	Resp.
24	Nom.	em. 1.01	10	117	211	165	Resp.
25	Nom.	em. 2.3	2	19	325	173	Resp.
26	Nom.	em. 2.2 prima parte		131	227	180	Resp.
27	Nom.	em. 2.2 seconda parte		140	208	175	Resp.
28	Nom.	em. 3.01		20	327	174	Resp.
29	Nom.	em. 4.1	1	8	348	179	Resp.
30	Nom.	em. 4.3	1	11	333	173	Resp.
31	Nom.	em. 4.2		9	335	173	Resp.
32	Nom.	em. 5.2	13	336	7	172	Appr.
33	Nom.	em. 6.1	1	115	227	172	Resp.
34	Nom.	em. 6.2		117	232	175	Resp.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

## ELENCO N. 2 (DA PAG. 85363 A PAG. 85376)

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
35	Nom.	em. 7.2		113	231	173	Resp.
36	Nom.	em. 7.1		115	226	171	Resp.
37	Nom.	em. 11.1		118	229	174	Resp.
38	Nom.	em. 12.2	2	305	39	173	Appr.
39	Nom.	em. 13.1		10	336	174	Resp.
40	Nom.	em. 13.01	1	120	223	172	Resp.
41	Nom.	em. 14.1		118	232	176	Resp.
42	Nom.	em. 14.5	9	335	7	172	Appr.
43	Nom.	em. 14.2	10	333	8	171	Appr.
44	Nom.	em. 14.6	13	331	4	168	Appr.
45	Nom.	em. 15.01	4	125	219	173	Resp.
46	Nom.	em. 15.02	4	120	223	172	Resp.
47	Nom.	em. 15.03	5	122	217	170	Resp.
48	Nom.	em. 16.1	8	11	333	173	Resp.
49	Nom.	em. 17.1		122	222	173	Resp.
50	Nom.	em. 17.2		118	227	173	Resp.
51	Nom.	em. 18.1 e 18.4	3	138	182	161	Resp.
52	Nom.	em. 18.5	78	233	5	120	Appr.
53	Nom.	em. 18.6		9	302	156	Resp.
54	Nom.	em. 18.7	1	100	206	154	Resp.
55	Nom.	em. 18.14	10	290	21	156	Appr.
56	Nom.	em. 18.8.	1	108	212	161	Resp.
57	Nom.	em. 18.9.		9	302	156	Resp.
58	Nom.	em. 18.10.	1	8	311	160	Resp.
59	Nom.	em. 18.11.	2	120	190	156	Resp.
60	Nom.	em. 18.13.	7	276	19	148	Appr.
61	Nom.	em. 18.2.	9	96	206	152	Resp.
62	Nom.	em. 18.12.		9	308	159	Resp.
63	Nom.	em. 18.3.	5	309	7	159	Appr.
64	Nom.	em. 22.4.	2	314	3	159	Appr.
65	Nom.	em. 22.7.	5	311	2	157	Appr.
66	Nom.	em. 22.6.	3	121	176	149	Resp.
67	Nom.	em. 22.01.	Mancanza numero legale				













X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
GHEZZI GIORGIO	C	C	C	C	C	C							F	A	F	C	C	F	F	F	F				F	C	F	F	C	C	C								
GHINAMI ALESSANDRO													C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C				
GITTI TARCISIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C					
GORGONI GAETANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C		F	F	C	F	C	C	C					
GOTTARDO SETTIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																												
GRAMAGLIA MARIELLA																											F	F	C	C	C	C	F	F	F				
GRASSI ENNIO	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C		F	A		C	C	F	F		C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F					
GREGORELLI ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C						
GRILLI RENATO		C	C	C	C	C	F	A	C	C	C														C	F	F	C	C	C	F	F	F						
GRILLO LUIGI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C					
GUARINO GIUSEPPE																									C	C	C	C	C	C									
GUNNELLA ARISTIDE		C	C	C		C	C	C																															
INTINI UGO		C																																					
IOSSA FELICE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																												
LABRIOLA SILVANO													C	C	F	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C										
LA GANGA GIUSEPPE																															C	C	C	F	C	C			
LAMORTE PASQUALE										C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C					
LANZINGER GIANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F																			C	F	C	A	F	F				
LA PENNA GIROLAMO										C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C					
LATTANZIO VITO													C	C	C	C	C	C	C						C														
LATTERI FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C	F	C	C					
LAURICELLA ANGELO													F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F					
LA VALLE RANIERO													F	C	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F			
LAVORATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C		F	A	F	C	C	F	F	F	F	F			C	F	F	C	C	C	F	F	F						
LECCISI PINO																									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
LEGA SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
LEONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																			C	C	C	F	C	C				
LEONI GIUSEPPE																											F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
LEVI BALDINI NATALIA	C	C	C	C	C	F	A	A	C																														
LIA ANTONIO													C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C					
LOBIANCO ARCANGELO																											C	C											
LODI PAUSTINI FUSTINI ADRIANA	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C		F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F		
LOI GIOVANNI BATTISTA																									C	C	C	C	F	C	C	C	C						
LOIERO AGAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C				
LOMBARDO ANTONINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C				
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA																																							
LUCCHESE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C															C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C			













X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
TREMAGLIA MIRKO														C	F		C	F	C		C	C											C	C	C	C	C	
UMIDI SALA NEIDE MARIA	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C			F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
USELLINI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
VAIRO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
VALENSISE RAFFAELE									C	C	C			C	F		F	F	C	C	C																	
VAZZOLER SERGIO		C							C					C																								
VECCHIARELLI BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
VELTRONI VALTER		C	C	C	C	C																																
VIOLANTE LUCIANO	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C			F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VISCARDI MICHELE									C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VISCO VINCENZO	C	C	C	C	C									F	A																							
VITI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
VITO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VIVIANI AMBROGIO	C													C	C	C	C	C	C	C																		
VOLPONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
WILLEIT FERDINAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C	C																			
ZAMBON BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZAMPIERI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZANIBONI ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZARRO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZEVÌ BRUNO	F																																					
ZOLLA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																												
ZOPPI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ZOSO GIULIANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZUECH GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

\*\*\*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																				
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67				
ABETE GIANCARLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C					
AGRUSTI MICHELANGELO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C					C	C	F	F	F	C					
AIARDI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F			C	F	F	F							
ALAGNA EGIDIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F			C	C	F	F	F	C					
ALBERINI GUIDO																																					
ALBORGHETTI GUIDO	F	F	F	F	C	F																					C	C	F	F	F	F					
ALINOVÌ ABDON																																					
AMALFITANO DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C			
AMODEO NATALE							C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C																				
ANDO' SALVATORE							C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F													F					
ANDREANI RENE'																																					
ANDREIS SERGIO																																					
ANDREOLI GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F					
ANGELINI GIORDANO	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
ANGELINI PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
ANGELONI LUANA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
ANIASI ALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
ANSELMÌ TINA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C				
ANTONUCCI BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C			
ARMELLIN LINO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C			
ARTESE VITALE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C			
ARTIOLI ROSSELLA											F														F	C	C	F					C				
ASTONE GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C			
ASTORI GIANFRANCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C			
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C			
AULETA FRANCESCO	F	F	F	F	C	F																															
AZZOLINI LUCIANO	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C			
BABBINI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	C	C	C	F	C	C	C	F	A	A	F		F	C	F	F	F	F	C																		
BALBO LAURA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BALESTRACCI NELLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C			
BARBALACE FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C			
BARBERA AUGUSTO ANTONIO																																					
BARBIERI SILVIA																																					
BARGONE ANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BARUFFI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C																									
BASSANINI FRANCO																																		C	F	F	F





X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																		
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		
CKLLINI GIULIANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
CERUTI GIANLUIGI		F	F	A	C	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	
CERUTTI GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C		
CERVETTI GIOVANNI																																			
CHELLA MARIO																				A	C	F	F	F	C	C		F	C	C	F	F	F	F	
CHIRIANO ROSARIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
CIABARRI VINCENZO	F	F	F	F	C	F					F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	
CIAFFI ADRIANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
CIAMPAGLIA ALBERTO																																			
CIANCIO ANTONIO	F	F	F	F	C	F		F		F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	
CICCARDINI BARTOLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F		C	F	F	F	C	
CICCIOMESSERE ROBERTO																																			
CICERONE FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	
CICONTE VINCENZO	F	F	F	C	C	F	F		F		F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
CILIBERTI FRANCO	C				C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	
CIMA LAURA																																			
CIMMINO TANCREDI	C	C		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	
CIOCCI CARLO ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
CIOCCI LORENZO																																			
CIOCIA GRAZIANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C																							
CIVITA SALVATORE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C		F	F	C	C	F	F		C	F	F	F	
COLOMBINI LEDA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C		F	F	C	C	F	F		C	F	F	F	
COLONI SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	
COLUCCI FRANCESCO																																			
COLUCCI GAETANO	C	C	C	F	C	C	C	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	C						C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	
COLZI OTTAVIANO	C	C	C	F	C																														
CONTE CARMLO																	F	C	C	C											C	C	F		
CONTI LAURA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F																
CORDATI ROSAIA LUIGIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C									F	C	C	F	F		C	F	F	F	
CORSI HUBERT	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	
COSTA ALESSANDRO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		A	C		F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	
COSTA RAFFARLE		C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	A	C	C						C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	A		
COSTA SILVIA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	
COSTI SILVANO																																			
CRESCENZI UGO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C								C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
CRISTOPORI NINO																																			
CURCI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C									C	C	C	C	C						C	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																			
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67			
CURSI CESARE	C	C	C	F	C	C					C	C	C					F	C	C		C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
D'ACQUISTO MARIO																																				
D'ADDARIO AMEDEO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C			C	F	F	F	C		
D'AIMMO FLORINDO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
DAL CASTELLO MARIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
D'ALIA SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
D'AMATO CARLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F			C	C	C	C	C	F								C	C	C			C	F	F	F	C		
D'AMATO LUIGI	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																			
D'AMBROSIO MICHELE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		
D'ANGELO GUIDO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	
D'AQUINO SAVERIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C									C								
DARIDA CLELIO				C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C									C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	
DE CARLI FRANCESCO				C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C								C	C	F	C	C				F	F	F	C
DE CAROLIS STELIO																																				
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	
DE JULIO SERGIO																																				
DEL DONNO OLINDO	C		C	F	C	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C					F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	
DEL MESE PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C		
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F																		
DE LUCA STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C		
DEMITRY GIUSEPPE				C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C							F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C
DIAZ ANNALISA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DIGLIO PASQUALE	C	C																																		
DIGNANI GRIMALDI VANDA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DI PIETRO GIOVANNI								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DI PRISCO ELISABETTA					F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DONATI ANNA	F	F	F	C	C	F	F	A	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'OMOPRIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DRAGO ANTONINO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C															
DUCE ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DUTTO MAURO																																				
ERMELLI CUPELLI ENRICO																																				
PACCHIAMO FERDINANDO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C		
FACHIN SCHIAVI SILVANA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FAGNI EDDA	F	F	F	F	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PARACE LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C																			
PARAGUTI LUCIANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C		





X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																		
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		
LUCENTI GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LUSETTI RENZO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	
MACCHERONI GIACOMO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MACCIOTTA GIORGIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MACERATINI GIULIO	C	C	C	F	C	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MADAUDO DINO																																			
MAGRI LUCIO																																			
MAINARDI FAVA ANNA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MALFATTI FRANCO MARIA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
MALVESTIO PIERGIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	
MAMMONE NATIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANCINI GIACOMO																																			
MANCINI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	
MANFREDI MANFREDO																																			
MANFREDINI VILLER	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANGIAPANE GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANNINO ANTONINO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANNINO CALOGERO																																			
MARIANETTI AGOSTINO																																			
MARTINAT UGO																																			
MARTINAZZOLI FERMO MINO																																			
MARTINI MARIA ELETTA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		
MARTINO GUIDO	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	C	F	F	F	C	C	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	
MARTUSCELLI PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
MARZO BIAGIO																																			
MASINA ETTORE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASINI MADIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASTELLA MARIO CLEMENTE																																			
MASTRANTUONO RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MASTROGIACOMO ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
MATARRESE ANTONIO																																			
MATTARELLA SERGIO																																			
MATTEOLI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MATULLI GIUSEPPE																																			
MAZZA DINO	C	C	C	C	C	F	F	C																											
MAZZUCONI DANIELA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																		
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		
MEDRI GIORGIO																																			
MELELEO SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	
MELILLO SAVINO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C		
MELLINI MAURO																																			
MENSURATI ELIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C		
MENZIETTI PIETRO PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F								F												C	C	F	F	F	F		
MERLONI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C					C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F			
MICHELINI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MIGLIASSO TERESA			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
MILANI GIAN STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C							
MINOZZI ROSANNA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
MINUCCI ADALBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F									C								
MOMBELLI LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F																							
MONACI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C		
MONGIELLO GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F		
MONTALI SEBASTIANO	C	C	C	F			C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F					
MONTANARI FORNARI NANDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
MONTIBECCHI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
MOTETTA GIOVANNI				C	C	F	F	F	F	F	F	F																							
MUNDO ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F															
NAPOLI VITO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	
NAPPI GIANFRANCO	F	F	F	F	C						F	F		C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	F	A	C	F	F	F	F	F	F	
NARDONE CARMINE	F	F	F	C	C		F	F	F					C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	
NEGRI GIOVANNI																																			
NENNA D'ANTONIO ANNA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
NERLI FRANCESCO	F	F	F	C	C	F	F	F						F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
NICOLAZZI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
NICOLINI RENATO																C	F	F																	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	G	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C		
NOCI MAURIZIO	C		C	F																F	C	C	F	C	C	C	F		C	F	F	F	C		
NONNE GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C				F	C	C	C	F		C	F	F	F	F	C		
NOVELLI DIEGO																																			
NUCARA FRANCESCO																																			
NUCCI MAURO ANNA MARIA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	
ORCIARI GIUSEPPE	C		C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
ORLANDI NICOLETTA	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
ORSENIGO DANIE ORESTE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	





X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																	
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
RUSSO FERDINANDO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C
RUSSO FRANCO	F	F	F	C	C	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F															
RUSSO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	
RUSSO RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C		F	C	C	F	F	F	F	F	C		
RUSSO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C		
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SALERNO GABRIELE						C	F	F	F	C	C	C	C	C	C					F	C	C	C											
SALVOLDI GIANCARLO	F	F	F	C	C	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	C										F	A							
SAMA' FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F	
SANESI NICOLAMARIA	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F		
SANFILIPPO SALVATORE				F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	
SANGALLI CARLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C				F				C	F						F	C		
SANGIORGIO MARIA LUISA					F	F	F	F		F	F	C	F	F																	F			
SANGUINETI MAURO																																		
SANNA ANNA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	
SANNELLA BENEDETTO	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	A	F	C	C	F	F	F	
SANTARELLI GIULIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	
SANTONASTASO GIUSEPPE																															F	F	C	
SANTORO ITALICO					C	C	F	F	F	C	C	C	C																					
SANTUZ GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	
SANZA ANGELO MARIA																		F	C	C	F	C	C	C	F		C	F	F	F	C			
SAPIENZA ORAZIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
SAPIO FRANCESCO	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F	A	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	
SARETTA GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	
SAVINO NICOLA	C	C	C	F	C	C		F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	
SAVIO GASTONE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
SBARDELLA VITTORIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F		
SCALIA MASSIMO	F	F	F	C	C	F																												
SCARLATO GUGLIELMO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C										C	F	F	F	C			
SCOTTI VINCENZO	C	C		F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	
SCOVACRICCHII MARTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SENALDI CARLO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C		
SEPPIA MAURO																																		
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	
SERAFINI MASSIMO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C		F	F		
SERRA GIANNA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	
SERRA GIUSEPPE																	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67 ■																																	
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
SERRENTINO PIETRO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C							C	C	F	F	F	F	F	
SERVELLO FRANCESCO				F	C		C	F																										
SILVESTRI GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SINATRA ALBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	
SINESIO GIUSEPPE				C	F	C		C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	A	C	F	F	F	C		
SOAVE SERGIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C														
SODDU PIETRO	C	C	C	A	C	C	C	C	A	F	C	C	C	A	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C	A	C	F	F	F	F	A	
SOLAROLI BRUNO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C											F	F		
SORICE VINCENZO	C			F	C	C																												
SPINA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C				C	F	F	F	C	F	F	F	C	
SPINI VALDO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
STEGAMINI BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	
STERPA EGIDIO	C	C	C	F	C	C	C	F				C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	
STRADA RENATO																																		
STRUMENDO LUCIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	
TADDEI MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	
TAGLIABUR GIANFRANCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F																								
TAMINO GIANNI																																		
TANCREDI ANTONIO	C	C	C		C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
TARABINI EUGENIO	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	
TASSI CARLO	C	C	C	F	C	C	C	F	A	A	F		F	C	F	F	F	F	C															
TASSONE MARIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	
TATARELLA GIUSEPPE																															F		F	
TRALDI GIOVANNA MARIA							C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	
TEMPESTINI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C									C	C	C	F					
TESINI GIANCARLO	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
TESSARI ALESSANDRO	F	F		C	C	F	F	C	C		F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F			F		
TESTA ANTONIO																																		
TESTA ENRICO																																		
TIEZZI ENZO																		F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	
TIRABOSCHI ANGELO																																		
TOGNOLI CARLO	C	C	C		C		F																	F	C	C	C	F						
TOMA MARIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
TORCHIO GIUSEPPE																			F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	
TRABACCHI FELICE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F													
TRABACCHINI QUARTO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F															F	F	F	C	F	F	C	F	F	F
TRAVAGLINI GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C				C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1991

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 67																																		
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		
TREMAGLIA MIRKO	C	C	C																																
UMIDI SALA MEIDE MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
USKELLINI MARIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C		
VAIRO GAETANO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C		
VALENSISE RAFFAELE													F	F	C																		F		
VAZZOLER SERGIO											F																						F	F	
VECCHIARELLI BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C		
VELTRONI VALTER																																			
VIOLANTE LUCIANO														F	C	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
VISCARDI MICHELE	C	C	C		C		C	F	F			C	C	C	C	C	F	C	C	F	C												F	C	
VISCO VINCENZO																																			
VITI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F	F			C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C		
VITO ALFREDO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C																C	
VIVIANI AMBROGIO																																			
VOLPONI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C																		
WILLEIT FERDINAND	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	A	F	C	F	F	F	F	C		
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F			C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C		
ZAMBON BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	
ZAMPIERI AMEDEO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	
ZANIBONI ANTONINO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C			F	C	C	C	C	F	C						F	F	C	
ZARRO GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	
ZEVÌ BRUNO																																			
ZOLLA MICHELE																				F	C	C	F		C	C	C	F	F	C	F				
ZOPPI PIETRO	C		C	F	C	A	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	
ZOSO GIULIANO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	
ZUECH GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	

\* \* \*